a.s.a. servizi
ambiente sicurezza acustica

Copia conforme all'orginale

Firmato digitalmente da Ostini Maurizio Rossano
Data: 2014.04.30 14:35:54 +02'00'

RELAZIONE TECNICA
PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

LEGGE 26 OTTOBRE 1995 N. 447 "LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO"
LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001 N. 13 "NORME IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO"
DGR 12 LUGLIO 2002 N. 7/9776 "CRITERI TECNICI DI DETTAGLIO PER LA REDAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE"

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Via G. Matteotti, 8
20823 LENTATE SUL SEVESO (MB)

Committente: **COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO**
Via G. Matteotti, 8 - 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB)
P.I. 00985810969 - CF: 83000890158
Tel.: 0362 51 51 Fax: 0362 55 74 20

CABIATE, MARZO 2014

TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE
(D.G.R. DEL 9 GIUGNO 1997 N. 2236)
DR ADRIANO MANFRON

TECNICO COMPETENTE
IN ACUSTICA AMBIENTALE
(D.G.R. DEL 18 APRILE 2012 N. 3394)
DR FRANCESCO TORRICELLI

a.s.a. servizi s.r.l.
sede legale: via Giovio, 35 - 22100 Como
sede operativa: via Donizetti, 18 - 22060 Cabiate (CO)
tel. 031 75 13 32 - fax 031 547 21 26
email: info@asaservizi.eu - CF e P. IVA 03382680134
www.asaervizi.eu – www.formazioneimprese.it

Sommario

1. Premessa 3
2. Introduzione 4
3. Normativa principale di riferimento 5
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 5
Legge regionale 10 agosto 2001, n. 13 6
4. Definizioni dei parametri tecnici 8
5. Classificazione acustica 13
6. Criteri e metodologia adottati 16
7. Inquadramento territoriale 18
Analisi del territorio 18
Assetto urbanistico 19
Infrastrutture stradali e ferroviarie 20
Le strutture scolastiche 21
Le strutture ospedaliere 21
Analisi degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi 22
8. Infrastrutture dei trasporti 23
Infrastrutture dei trasporti stradali 23
Il sistema della viabilità comunale 26
Infrastrutture dei trasporti ferroviari 28
Linee ferroviarie presenti sul territorio comunale 29
9. Censimento delle principali sorgenti sonore 30
Principali insediamenti produttivi: 30
Principali insediamenti commerciali: 30
10. Classificazione delle aree 31
Destinazioni urbanistiche 31
Gradualità nella classificazione di aree adiacenti 31
Suddivisione del territorio 31
Individuazione di situazioni soggette a particolari valutazioni 31
Classificazione del reticolo stradale 31
Individuazione aree I, V e VI 31
Individuazione delle classi acustiche intermedie, II, III e IV 32
Attività a carattere temporaneo 33
Analisi confini tra classi acustiche e con i comuni limitrofi 35
Aggiornamenti al piano di classificazione acustica approvato nel 2005 35
11. Adempimenti legislativi 49
Competenze dei comuni 49

Procedure di approvazione *50*

12. Allegati ***51***

Decreto di nomina del tecnico competente *51*

Elaborati grafici *56*

1. PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Lentate Sul Seveso, con Determinazione n. 312 del 15/07/2013 ha incaricato la società *a.s.a. servizi s.r.l.* di aggiornare il piano di classificazione acustica del territorio comunale ad esito dell'approvazione del Piano di Governo del Territorio.

L'analisi delle nuove situazioni e delle modifiche intervenute sul territorio ha consentito di produrre la presente relazione, il regolamento di attuazione e le tavole del territorio comunale con la suddivisione in zone acustiche.

Il piano di classificazione acustica è stato elaborato secondo i criteri generali stabiliti dalla Legge Regionale 13/01 e dalla D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", sulla scorta delle indicazioni dell'Amministrazione Comunale e dal confronto con le zonizzazioni dei comuni limitrofi, ove presenti, e dei Piani Regolatori Generali o Piani di Governo del Territorio, in accordo alle definizioni riportate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

2. INTRODUZIONE

Il continuo impegno per la risoluzione delle problematiche esistenti e per una concreta programmazione della gestione del territorio comunale che tenga conto anche degli aspetti legati alla prevenzione e al risanamento dell'inquinamento acustico, ha condotto l'Amministrazione Comunale di Lentate sul Seveso ad affidare alla società *a.s.a. servizi s.r.l.* con Determinazione n. 312 del 15/07/2013, l'incarico di aggiornamento del piano di Zonizzazione Acustica.

La classificazione acustica in oggetto è stata redatta secondo le modalità tecniche indicate da:

- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico";
- "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776;
- "Linee guida per l'elaborazione di piani comunali di risanamento acustico", con particolare riferimento al capitolo 3 "Zonizzazione acustica del territorio comunale", edito dall'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale – Febbraio 1998;
- Norma UNI 9884:1997 "Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale";

3. NORMATIVA PRINCIPALE DI RIFERIMENTO

LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447

Con l'emanazione della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 sull'inquinamento acustico, viene definito "il quadro di riferimento" entro cui Stato, Regioni, Province e Enti Locali devono provvedere secondo le rispettive competenze a prevenire, pianificare e controllare l'inquinamento acustico.
La legge ha come finalità quella di stabilire i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, definendo, tra l'altro, nuovi parametri per caratterizzare i fenomeni acustici, quali i valori di attenzione (il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana) e i valori di qualità (i livelli di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti).
La legge si preoccupa, pertanto, non solo della tutela della salute ma anche, a differenza del D.P.C.M. 1 marzo 1991, del conseguimento di un clima acustico ottimale per il comfort delle persone. I provvedimenti per la limitazione delle immissioni sonore possono essere di natura amministrativa, tecnica, costruttiva e gestionale; al fine della tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, la legge riconosce quindi l'importanza non solo degli interventi di tipo attivo sulle sorgenti o di tipo passivo lungo le vie di propagazione o sui ricettori, ma soprattutto di strumenti quali i piani urbani del traffico o più in generale i piani urbanistici.
Una volta individuate le molteplici e piuttosto articolate competenze dello Stato, importanti funzioni di coordinamento e di controllo sono assegnate alle Regioni, le quali devono provvedere ad emanare leggi regionali di recepimento della normativa nazionale. Le Regioni, inoltre, definiscono le priorità per gli interventi di risanamento e predispongono un piano triennale per la bonifica dell'inquinamento acustico. Sono poi individuate le competenze dei Comuni specificando, in particolare, alcuni importanti adempimenti comunali con risvolti di carattere urbanistico-territoriale quali:

- la classificazione acustica del territorio comunale;
- l'adozione di piani di risanamento acustico;
- la verifica del rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative, e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ecc. (cioè la valutazione previsionale di impatto acustico che deve accompagnare i permessi di costruire);
- il controllo preventivo secondo le modalità emanate dalla Regione, di compatibilità acustica e del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico;
- l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

Viene inoltre fissata la competenza comunale in materia di autorizzazioni in deroga ai valori limite di immissione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso. È previsto, infine, l'adeguamento del regolamento locale d'igiene e sanità e di polizia municipale con l'introduzione di apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti rumorose.
Le Istituzioni locali, e in particolare i Comuni, assumono così un ruolo centrale in merito al problema dell'inquinamento acustico, con competenze di carattere programmatico, decisionale e di controllo. Tale evento è stato per molto tempo auspicato; infatti, la conoscenza delle specifiche problematiche locali è un presupposto indispensabile per l'espletamento di azioni relative ad una materia così strettamente legata alla realtà territoriale.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 13

La legge regionale sull'inquinamento acustico costituisce senz'altro un importante strumento di attuazione della legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95. Essa affronta in maniera diretta le problematiche dell'inquinamento acustico definendo:

- le prime modalità di suddivisione del territorio comunale in classi acustiche, determinando inoltre i rapporti tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici comunali (articoli 2 e 4, L.R. 13/01);
- l'obbligatorietà della presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 8 della legge n. 447/95;
- l'obbligo degli interventi di isolamento acustico sul patrimonio edilizio di nuova realizzazione e sottoposto a ristrutturazione, in adempimento a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997;
- i soggetti tenuti alla predisposizione dei piani di risanamento acustico, nonché le modalità di approvazione degli stessi. Si ricorda che già la legge n. 447/95 aveva definito casi particolari in cui i Comuni devono necessariamente dotarsi di un piano di risanamento acustico (accostamento di classi che differiscano nella classificazione per più di cinque decibel, superamento dei limiti di attenzione). Nel primo caso i Comuni, contestualmente all'adozione della classificazione acustica, devono adottare piani di risanamento limitati alle aree classificate in deroga (art. 2). L'articolo 11 della L.R. 13/2001 prevede, invece, l'adozione di un piano generale di risanamento acustico da parte del Comune da effettuarsi entro 30 mesi dalla data di pubblicazione della D.G.R. 7/9776/2002;

- adeguamenti dei regolamenti di igiene e dei regolamenti edilizi alle norme riguardanti la tutela dall'inquinamento acustico;
- modalità di autorizzazione delle attività temporanee, non disciplinate dalla classificazione acustica del territorio comunale;
- sistema sanzionatorio.

La legge regionale ribadisce l'obbligo per le Amministrazioni Comunali di dotarsi di classificazione acustica del territorio comunale, definendo anche una scadenza temporale, fissata a dodici mesi dall'emanazione delle norme tecniche di dettaglio per la redazione delle classificazioni acustiche. La legge impone, inoltre, l'adeguamento delle classificazioni esistenti alle nuove norme tecniche, nonché il coordinamento tra la classificazione acustica del territorio e gli strumenti urbanistici adottati, anche in caso di adozione di varianti o piani attuativi.

4. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI TECNICI

Rumore
È un suono che provoca una sensazione non piacevole. Per suono si intende una perturbazione di carattere oscillatorio che si propaga in un mezzo elastico, di frequenza tale da essere percepita dall'orecchio umano.

Sorgenti sonore fisse
Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria, il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili
Tutte le sorgenti sonore non comprese nella precedente definizione.

Valori limite di immissione
Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite di emissione
Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della stessa, in corrispondenza di spazi occupati da persone e comunità.

Valori di attenzione
Il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

Valori di qualità
I valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge

DB – decibel
È l'indice di una scala che misura la pressione sonora, cioè l'intensità del suono che viene valutata rispetto a un livello di riferimento costituito dalla soglia di udibilità. Non è un'unità di misura assoluta, ma esprime il rapporto tra la quantità di energia misurata ed il livello di riferimento stabilito. La scala dei dB è logaritmica ed il livello di riferimento è di 20 μPa; pertanto ad ogni aumento di 3 dB corrisponde un raddoppio dell'intensità sonora. Le sorgenti sonore si caratterizzano per intensità sonora e frequenza e provocano effetti diversi sulle persone anche a causa della differente composizione spettrale e non solo per la loro diversa intensità.

L_p - Livello di pressione acustica

Esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 10 \log (p / p_0)^2 \, dB$$

dove:

p è il valore efficace della pressione sonora misurata in Pascal (Pa);

p_0 è la pressione di riferimento che si assume a 20 μPa in condizioni standard.

L_{eq} - Livello equivalente

I livelli sonori generalmente non sono costanti nel tempo, perciò, per valutare il livello di energia posseduto da un suono variabile nel tempo si introduce il livello di pressione sonora continuo equivalente (L_{eq}), definito come il livello di pressione sonora che avrebbe un suono costante, con la medesima energia acustica del suono variabile e nello stesso intervallo di tempo.

$$Leq(A) = 10 \log_{10}\left(\frac{1}{T}\int_0^t \frac{p^2}{p_0^2}\, dt\right) \quad dB(A)$$

Il livello equivalente è un'espressione del contenuto energetico di un evento sonoro lungo un periodo di tempo, quindi è necessario specificare accanto al valore in decibel, anche la durata temporale considerata.

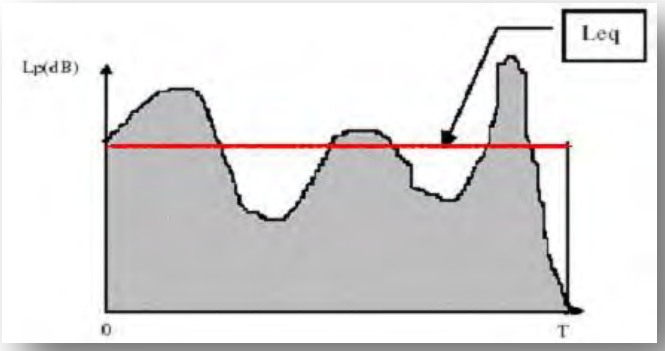

L_{Aeq} - Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A"

Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" è espresso dalla seguente relazione:

$$L_{eq(A),\,T} = 10 \log [1/T \int p_A^2 (t) / p_0^2 * dt] \quad dB(A)$$

dove:

$p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC 651);

p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento;

T è l'intervallo di tempo.

Il significato di curva di ponderazione "A" deriva dall'esigenza di misurare direttamente su un fonometro (strumento per la misurazione del rumore) il livello di pressione sonora così come percepito dall'uomo al fine di valutare una situazione di rischio uditivo o di disturbo.

Livelli dei valori efficaci di pressione sonora ponderata "A"

L_{AS}, L_{AF}, L_{AI}, esprimono i valori efficaci in media logaritmica mobile della pressione sonora ponderata "A" secondo le costanti di tempo *slow, fast, impulse.*

Livello sonoro di un singolo evento – L_{AE} (SEL)

E' definito dalla formula:

$$SEL = L_{AE} = 10 \log [1/t_0 \int p_A^2 (t)/p_0^2 * dt] \quad dB(A)$$

dove:

- l'integrale è calcolato nell'intervallo di tempo ($t_2 - t_1$) sufficientemente lungo da comprendere l'evento;
- t_0 è la durata di riferimento (1 s).

$L_{(n)}$

Si definisce livello percentile L_n il livello che è stato presente o superato per un intervallo di tempo pari a n % del tempo di misura considerato. Esso fornisce l'indicazione del livello medio e della fluttuazione di livello.

L_1

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo dell'1% della misura. Serve ad individuare le sorgenti e le cause che originano i valori di punta, i quali sono da un lato quelli che hanno una forte influenza sul valore del livello equivalente rilevabile e dall'altro sono le maggiori cause del disturbo e di degrado ambientale in aree urbane, dove il rumore da traffico è nettamente prevalente.

L_{10}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 10% della misura. Questo parametro risulta utile ad eseguire una analisi del rumore prodotto dal traffico veicolare; in particolare evidenzia la consistenza del passaggio di mezzi pesanti.

L_{90}

Livello sonoro presente o superato per un intervallo di tempo del 90% della misura, in sintesi il parametro rappresentante il rumore di fondo. In altre parole L_{90} rappresenta in maniera normalizzata i livelli sonori minimi più frequenti che caratterizzano un determinato clima sonoro oppure, detto più semplicemente, rappresenta la sonorità dell'ambiente quando non transitano sorgenti mobili e non sono attive sorgenti fisse. Spesso viene utilizzato allo stesso scopo il percentile L_{95}.

Δ (L_{10} - L_{90})

La differenza tra i valori di L_{10} - L_{90} risulta indicativa della variabilità della rumorosità nel periodo di misura.

Livello di rumore residuo - L_r

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

Livello di rumore ambientale - L_a

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato «A» prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (come precedentemente definito) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello differenziale di rumore - L_d

Differenza tra il livello L_{Aeq} di rumore ambientale e quello del rumore residuo.

Livello di rumore corretto - L_c

E' definito dalla relazione:

$L_c = L_a + K_I + K_T + K_B$

dove K_I=3, K_T=3 e K_B=3 sono dei fattori correttivi espressi in dB(A) che devono essere addizionati al valore di livello di rumore ambientale qualora si individuano componenti tonali e/o impulsive e/o di bassa frequenza.

Rilevamento strumentale dell'impulsività dell'evento

Ai fini del riconoscimento dell'impulsività di un evento, devono essere eseguiti i rilevamenti dei livelli L_{AImax} e L_{ASmax} per un tempo di misura adeguato.
Detti rilevamenti possono essere contemporanei al verificarsi dell'evento oppure essere svolti successivamente sulla registrazione magnetica dell'evento.

Riconoscimento dell'evento sonoro impulsivo

Il rumore è considerato avente componenti impulsive quando sono verificate le condizioni seguenti: l'evento è ripetitivo, la differenza tra L_{AImax} e L_{ASmax} è superiore a 6 dB, la durata dell'evento a -10 dB dal valore L_{AFmax} è inferiore a 1 s. L'evento sonoro impulsivo si considera ripetitivo quando si verifica almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno ed almeno 2 volte nell'arco di un'ora nel periodo notturno. La ripetitività deve essere dimostrata mediante registrazione grafica del livello L_{AF} effettuata durante il tempo di misura. Il valore di L_{Aeq} viene incrementato di un fattore K_I così come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'ambiente 16 Marzo 1998.

Riconoscimento di componenti tonali di rumore

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonali (CT) nel rumore, si effettua un'analisi spettrale per bande normalizzate di 1/3 di ottava. Si considerano esclusivamente le CT aventi carattere stazionario nel tempo ed in frequenza. Se si utilizzano filtri sequenziali si determina il minimo di ciascuna banda con costante di tempo Fast. Se si utilizzano filtri paralleli, il livello dello spettro stazionario è evidenziato dal livello minimo in ciascuna banda. Per evidenziare CT che si trovano alla frequenza di

incrocio di due filtri ad 1/3 di ottava, possono essere usati filtri con maggiore potere selettivo o frequenze di incrocio alternative. L'analisi deve essere svolta nell'intervallo di frequenza compreso tra 20 Hz e 20 kHz . Si è in presenza di una CT se il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB. Si applica il fattore di correzione K_T come definito al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'ambiente 16 Marzo 1998, soltanto se la CT tocca una isofonica eguale o superiore a quella più elevata raggiunta dalle altre componenti dello spettro. La normativa tecnica di riferimento è la UNI EN ISO 266:1998.

Presenza di componenti spettrali in bassa frequenza

Se l'analisi in frequenza svolta con le modalità di cui al punto precedente, rileva la presenza di CT tali da consentire l'applicazione del fattore correttivo K_T nell'intervallo di frequenze compreso fra 20 Hz e 20 kHz, si applica anche la correzione K_B così come definita al punto 15 dell'allegato A del Decreto del Ministero dell'ambiente 16 Marzo 1998, esclusivamente nel tempo di riferimento notturno.

Tempo di riferimento - T_r

E' il parametro che rappresenta la collocazione del fenomeno acustico nell'arco delle 24 ore: si individuano il periodo diurno e notturno. Il periodo diurno è, di norma, quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 6.00 e le h 22.00. Il periodo notturno è quello relativo all'intervallo di tempo compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione - T_o

E' un periodo di tempo compreso in T_r nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura T_m

All'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura (T_m) di durata pari o minore del tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore ed in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

5. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale, introdotta dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e ribadita dall'art. 6 della Legge n. 447/95, è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività in esso svolte. L'obiettivo è di prevenire il deterioramento di zone "acusticamente non inquinate" e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, prevenzione e risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. È pertanto fondamentale che il piano di classificazione acustica venga coordinato con gli strumenti urbanistici, come parte integrante e qualificante e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi.
Lo scopo fondamentale della classificazione è quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area e quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell'area, ci si deve in primo luogo basare sulla destinazione urbanistica. La classificazione viene attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.
La predisposizione di un piano di classificazione acustica consiste nell'assegnazione a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dalla tabella A allegata al D.P.C.M. 14 novembre 1997, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso. Il suddetto decreto non indica criteri particolareggiati per la suddivisione del territorio nelle sei classi previste. Tale lacuna è stata colmata con l'emanazione di leggi regionali e di linee guida. La Regione Lombardia, con la Legge 10 agosto 2001, n. 13 e la D.G.R. 12 luglio 2002, n. VII/9776 ha approvato il documento "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*".
L'attribuzione delle diverse classi acustiche comporta l'applicazione, nelle rispettive fasce territoriali, dei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*":

- limiti di emissione (art. 2);
- limiti di immissione (art. 3);
- valori di attenzione (art. 6);
- valori di qualità (art. 7).

Tali limiti sono da assumere come riferimento:

- per la definizione degli obiettivi di risanamento dell'esistente;
- per le nuove destinazioni d'uso del territorio;
- per le valutazioni connesse all'attività di controllo da parte degli organi preposti.

Tabella 1. Classificazione del territorio comunale (Tab. A)

CLASSE DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	DESCRIZIONE
CLASSE I **Aree particolarmente protette**	Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II **Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale**	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
CLASSE III **Aree di tipo misto**	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
CLASSE IV **Aree di intensa attività umana**	Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V **Aree prevalentemente industriali**	Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
CLASSE VI **Aree esclusivamente industriali**	Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 2. Valori limite di emissione (Tab. B)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 3. Valori limite assoluti di immissione (Tab. C)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4. Valori di qualità (Tab. D)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento	
	Diurno	Notturno
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Di seguito, dopo aver illustrato i criteri di riferimento utilizzati per la redazione della classificazione acustica, viene riportata la suddivisione del territorio comunale corredata dalla descrizione delle zone e da elaborati grafici.
Nell'ultima sezione vengono descritte le procedure per l'approvazione della classificazione acustica previste dalla legge regionale 10 agosto 2001, n. 13.

6. CRITERI E METODOLOGIA ADOTTATI

Il presente aggiornamento al piano di classificazione acustica è stato elaborato a partire dalle definizioni riportate nella tabella A del D.P.C.M. 14 novembre 1997, le quali individuano le classi in funzione della destinazione d'uso del territorio e secondo i criteri generali stabiliti dalla Legge Regionale 13/01 e dalla D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale".
Nell'assegnare le classi si è cercato di evitare una eccessiva suddivisione del territorio, nello stesso tempo si è badato a non introdurre un'eccessiva semplificazione che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie.

Il lavoro di classificazione è stato organizzato in una serie di fasi successive comprendenti:

- analisi del piano di governo del territorio (PGT) approvato, per l'individuazione della destinazione urbanistica delle singole aree, verificandone la corrispondenza con le destinazioni d'uso effettive;
- analisi del piano di classificazione acustica redatto e approvato nel 2005;
- analisi del Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Lentate sul Seveso, datato 29 ottobre 2010;
- analisi del Piano d'Azione Rete Stradale Provinciale redatto dalla Provincia di Monza e Brianza, rev.0 del 10/07/2013, relativamente alla Strada Provinciale n. 44;
- individuazione delle principali sorgenti fisse di rumore (impianti industriali significativi, centri commerciali, aree industriali/artigianali);
- localizzazione delle aree da proteggere (case di cura e di riposo, scuole, parchi);
- analisi della distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere;
- individuazione e analisi delle infrastrutture in progetto di prossima realizzazione (Pedemontana area Nord-Ovest del territorio comunale, nuove tangenziali di Birago e Camnago, quadruplicamento linea ferroviaria a Nord);
- implementazione e analisi dell'infrastruttura stradale realizzata in prossimità del confine con il Comune di Barlassina;
- identificazione delle classi I riferendosi all'analisi del PGT;
- verifica dell'assenza di aree destinate alla classe V, in compatibilità con le richieste dell'Amministrazione Comunale;
- aggregazione di aree considerate omogenee dal punto di vista acustico; verifica delle aree inserite nelle classi II, III e IV;
- revisione dei confini delle classi acustiche sulla base del nuovo aerofotogrammetrico fornito dall'Amministrazione Comunale;
- verifica della compatibilità acustica tra le diverse aree;

- risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno:
- dettaglio e verifica delle ipotesi riguardanti le classi intermedie (II, III, IV);
- verifica della coerenza tra la nuova classificazione acustica ed il PGT, al fine di evidenziare l'eventuale necessità di adozione di piani di risanamento acustico;
- analisi dettagliata delle situazioni in prossimità dei confini con i territori dei Comuni limitrofi;
- individuazione delle eventuali situazioni in cui risulta necessaria l'adozione di un piano di risanamento.

7. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

ANALISI DEL TERRITORIO

Il Comune di Lentate sul Seveso si sviluppa sulle colline della Valle del Seveso, nell'Alta Brianza al confine con la Provincia di Como; si estende su una superficie pari a circa 14 kmq ed ha una popolazione residente al 30/06/2013 di circa 15.700 abitanti corrispondente ad una densità abitativa di circa 1.120 ab./kmq.
Oltre al capoluogo Lentate sul Seveso, sul territorio si trovano i seguenti centri abitati: Copreno a Nord-Ovest, Cimnago a Nord-Est, Camnago a Sud-Est e Birago a Sud-Ovest. Il territorio risulta diviso inoltre nelle seguenti località: Lomagna, Mocchirolo, Cascina Bianca, Gattona, Brugherone, Manzoni.

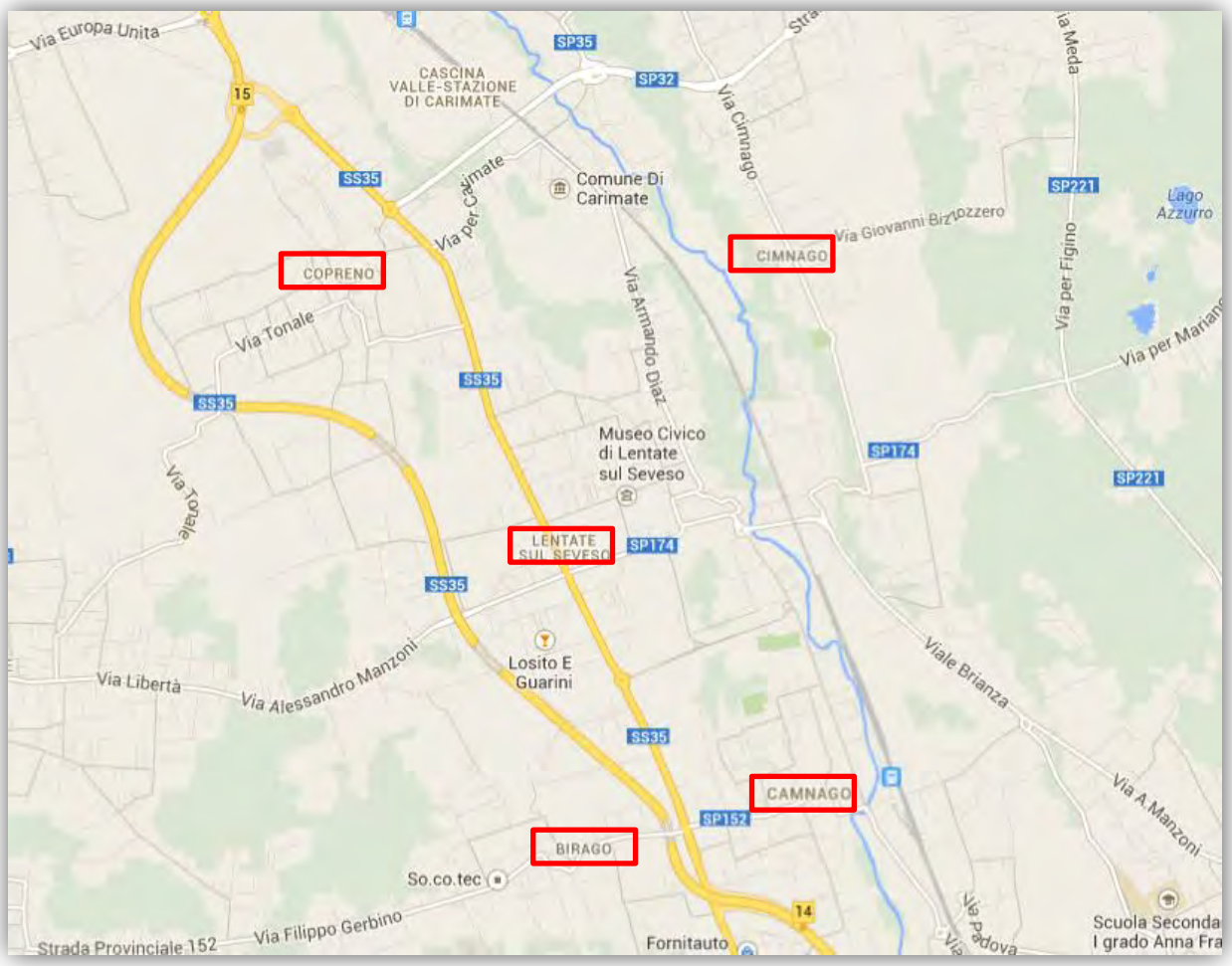

Figura 1. Inquadramento territoriale

Il territorio comunale confina a Nord con i Comuni di Cermenate, Carimate, Novedrate; a Nord-Est con Mariano Comense; ad Est con i Comuni di Cabiate e Meda; a Sud con i Comuni di Barlassina e di Cogliate; ad Ovest con i Comuni di Misinto e di Lazzate.

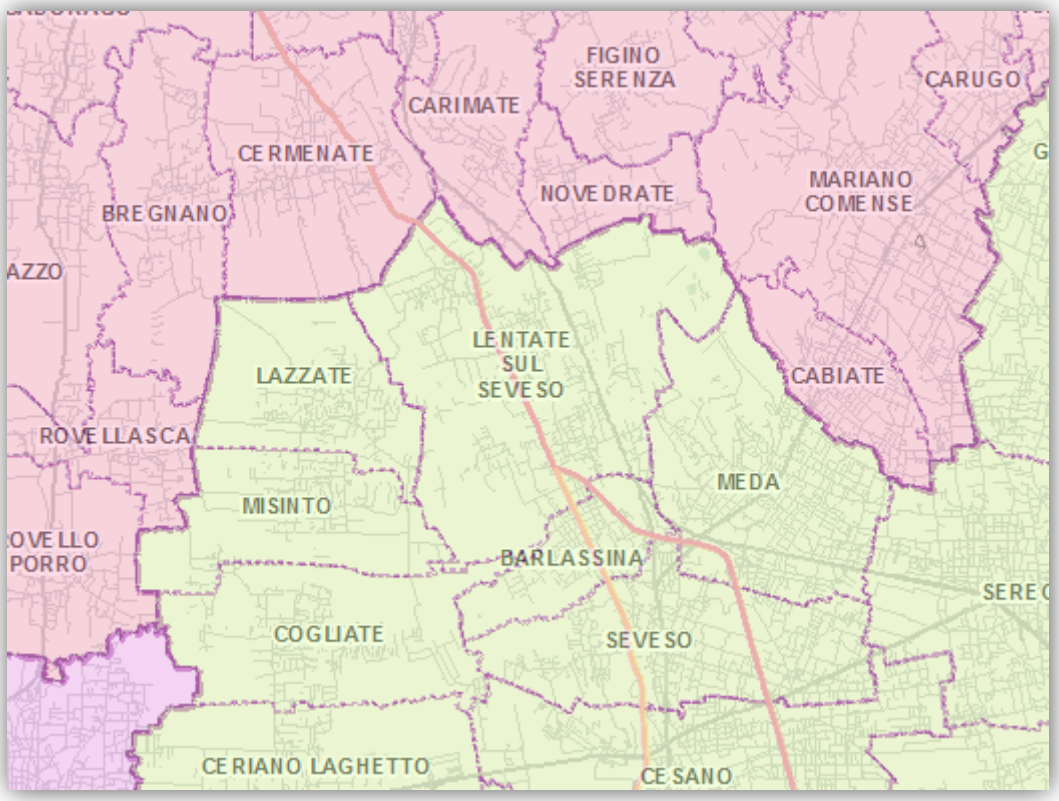

Figura 2. Confini territoriali (fonte Geoportale Regione Lombardia)

Sotto l'aspetto ambientale e paesaggistico si segnala la presenza di due importanti Parchi: quello Regionale delle Groane nel settore Sud-occidentale e quello sovraccomunale della Brughiera Briantea nel settore Nord e Nord-orientale.
Inoltre il torrente Seveso rappresenta una delle connotazioni ambientali più rilevanti di Lentate sul Seveso e dell'intera area che attraversa.

ASSETTO URBANISTICO

L'assetto urbanistico comunale ha inevitabili ripercussioni sul clima acustico riscontrabile nel territorio cittadino. L'analisi del Piano di Governo del Territorio, ha permesso di procedere all'individuazione delle seguenti zone che caratterizzano il territorio, soprattutto dal punto di vista della presenza di sorgenti sonore.

- I centri storici, quello principale e quelli appartenenti alle diverse frazioni;
- Le zone urbanizzate destinate prevalentemente alla residenza e ai servizi con significativa presenza di attività commerciali;
- Le zone miste con uguale presenza di insediamenti residenziali e di attività artigianali;
- Le zone prevalentemente industriali/artigianali;
- Le aree agricole;
- Le zone boschive/i parchi.

A Sud della frazione di Copreno è presente un nucleo consistente di aziende produttive.
Altre aziende produttive risultano sparse sul territorio, fuori o ai margini degli abitati, principalmente lungo la traversa urbana della Via Nazionale dei Giovi, lungo la linea ferroviaria e lungo Viale Brianza.
Le attività di tipo terziario esistenti sono localizzate lungo la porzione urbana di Via Nazionale dei Giovi, con sviluppo di attività direzionali, commerciali, espositive e ricettive lungo questo asse urbano primario avente funzione di coagulo di tutte le attività legate alle produzioni tipiche del Comune.
Va tenuto in considerazione che la classificazione acustica è un aspetto rilevante non tanto per le aree poste all'interno degli insediamenti industriali o artigianali ma per le aree ad esse adiacenti.

INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

Il territorio è interessato da alcune importanti infrastrutture stradali che collegano la città di Milano con il capoluogo di provincia Como. Queste direttrici sono la Strada Statale n. 35 e la Strada Provinciale n. 44 bis (Via Nazionale dei Giovi).
Sono presenti, inoltre, altre arterie di comunicazione con i Comuni limitrofi che attraversano il territorio di Lentate sul Seveso e assicurano i collegamenti di media e breve percorrenza:

- la Strada Provinciale n. 152 che si dirama dalla Strada Provinciale n. 44 bis (Via Nazionale dei Giovi) verso i Comuni di Lazzate e Misinto, in corrispondenza della Via Gerbino a Birago;
- la Strada Provinciale n. 174 che collega il Comune di Lazzate ad ovest con il Comune di Meda ad est attraversando il Comune di Lentate sul Seveso in corrispondenza della Via Manzoni e del Viale Brianza;
- la Strada Provinciale n. 174d che collega il Comune di Lentate sul Seveso con il Comune di Mariano Comense;
- la Strada Provinciale n. 221 che collega il Comune di Lentate sul Seveso con i Comuni di Meda e di Novedrate attraverso la Via Per Figino e la Via Santa Maria;
- attraverso la Via San Michele del Carso si realizza il collegamento della frazione di Cimnago con il Comune di Novedrate con l'attraversamento della Strada Provinciale n. 32 "Novedratese".

Discorso a parte merita quest'ultima (la Strada Provinciale n. 32 "Novedratese"), un'arteria di grande rilevanza economica per Lentate sul Seveso perché ne assicura i collegamenti con le aree industriali del comasco e del lecchese; nonostante essa interessi solo per un breve tratto il territorio di Lentate sul Seveso (è infatti una strada provinciale comasca), i due tronconi in cui è attualmente divisa sono collegati, in territorio di Lentate, da un tratto della Strada Statale n. 35 storica, che risulta così gravata da ulteriori volumi di traffico, in gran parte di transito.
La Regione Lombardia negli ultimi anni ha intrapreso il progetto di realizzazione dell'Autostrada Pedemontana Lombarda integrando collegamenti esistenti, sia

autostradali sia ordinari nell'intento di ridisegnare la rete della grande viabilità regionale. Il territorio del Comune di Lentate sul Seveso è interessato dalla tratta B2 dell'Autostrada Pedemontana Lombarda. Questa tratta si snoderà per la maggior parte del territorio di Lentate sul Seveso lungo il percorso dell'infrastruttura esistente della Strada Statale n.35 Milano-Meda. A Nord del territorio uno svincolo collegherà l'infrastruttura con le vie di comunicazione verso il Comune di Cermenate e il capoluogo di provincia Como, mentre il percorso principale dell'autostrada proseguirà in direzione occidentale verso il territorio di Lazzate.
Altre due infrastrutture sono in progetto a Sud del centro abitato di Birago e ad Est di Camnago in prossimità del confine con il Comune di Meda.

Anche il traffico ferroviario presenta nell'ambito del territorio del Comune di Lentate sul Seveso una presenza importante con la linea internazionale che collega la città di Milano con l'Europa. L'infrastruttura è inserita nella valle del torrente Seveso e costeggia zone sia a carattere industriale sia a carattere residenziale. L'impatto di questa infrastruttura è rilevante essendo elevato il numero dei treni in transito merci e passeggieri sia nel periodo diurno che notturno. Particolare menzione merita inoltre il progetto di ampliamento della suddetta linea (intervento di quadruplicamento della linea Milano – Chiasso) che interesserà il territorio Comunale.

LE STRUTTURE SCOLASTICHE

Le strutture scolastiche presenti sul territorio di Lentate sul Seveso sono le seguenti:

- Asilo nido Giovanni Paolo II, Camnago Via Rizzoli n. 4

Scuole dell'Infanzia statali

- Via Monte Generoso n. 13
- Via Mancini n. 20 a Birago

Scuole dell'Infanzia comunali

- Via Tonale n. 9 a Copreno
- Via S. Martino n. 8 a Cimnago

Scuola dell'Infanzia parrocchiale

- Via Piave n. 8 a Camnago

Scuole Primarie

- Via Rizzoli n. 1 a Camnago
- Via Tonale n. 6 a Copreno
- Via Cadorna n. 28 a Birago

Istituto comprensivo Barlassina – Lentate

- Via Papa Giovanni XXIII n. 32 Scuola Media Leonardo da Vinci

LE STRUTTURE OSPEDALIERE

Sul territorio del Comune non sono presenti strutture ospedaliere mentre è presente la Residenza Sanitaria Assistenziale "Villa Cenacolo" in Piazza San Vito, n.33.

ANALISI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI LIMITROFI

Al fine di evitare salti di classe nelle zone di confine con i Comuni limitrofi, si è richiesto alle Amministrazioni interessate di fornire la Classificazione Acustica del proprio territorio, ove presente, e l'estratto del Piano Regolatore Generale o del Piano di Governo del Territorio per le zone di confine.
Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei Comuni confinanti con Lentate sul Seveso con indicata la presenza o meno del piano di classificazione acustica.

N	*COMUNE*	*NOTE*
1	**CERMENATE**	PCA NOVEMBRE 2004*
2	**CARIMATE**	PCA GIUGNO 2004*
3	**NOVEDRATE**	PCA APPROVATO 12 GENNAIO 2012
4	**MARIANO COMENSE**	PCA MARZO 2012*
5	**CABIATE**	PCA FEBBRAIO 2008*
6	**MEDA**	PCA DICEMBRE 2012*
7	**BARLASSINA**	PCA MARZO 2009*
8	**COGLIATE**	PCA ADOTTATO FEBBRAIO 2009
9	**MISINTO**	PCA ADOTTATO 30 NOVEMBRE 2013
10	**LAZZATE**	PCA FEBBRAIO 2009*

** non sono pervenute informazioni in merito alla data di approvazione o adozione del piano, a titolo indicativo è stata riportata la data indicata sulla tavola del piano di classificazione acustica.*

Dal confronto tra i piani di zonizzazione acustica dei Comuni indicati nella tabella precedente e il piano di classificazione acustica del Comune di Lentate sul Seveso sono emerse in prossimità del confine Comunale alcune criticità tra le classi acustiche, di cui si relaziona in dettaglio nei capitoli successivi.

8. INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI STRADALI

L'inquinamento acustico originato dalle infrastrutture dei trasporti stradali, è normato dal D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare".

Definizioni

Infrastruttura esistente: quella effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto. Ai fini dell'applicazione dei limiti sono considerati struttura esistente, gli ampliamenti in sede, affiancamento di infrastrutture stradali, varianti.

Strada nuova: è una strada per la quale alla data di entrata in vigore del D.P.R. 30 Marzo 2004, n. 142 (16 giugno 2004), non era ancora stato approvato il progetto di realizzazione.

Ambiente abitativo: ogni ambiente destinato alla permanenza di persone o comunità e utilizzato per le diverse attività umane.

Ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche, parchi, aree destinate ad attività ricreative, aree territoriali edificabili.

Centro abitato: insieme di edifici delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine secondo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada).

Fascia di Pertinenza acustica: striscia di terreno misurata in proiezione orizzontale per ciascun lato dell'infrastruttura a partire dal confine stradale, per la quale il presente decreto stabilisce i limiti di immissione del rumore.

Campo di applicazione

Si applica alle infrastrutture seguenti:

A – Autostrade
B – Strade extraurbane principali
C – Strade extraurbane secondarie
D – Strade urbane di scorrimento
E – Strade urbane di quartiere
F – Strade locali

Per tali sorgenti di rumore non si applicano i valori limite di emissione, i valori limite di attenzione e i valori limite di qualità.

I valori limite di immissione sono verificati nei punti di maggiore esposizione e riguardano il solo rumore delle infrastrutture stradali.

Tabella 5. Fasce di pertinenza acustica

Infrastrutture nuova realizzazione (m)		Infrastrutture esistenti (m)		
		Tipo fascia A		Tipo fascia B
A	250	**A**	100	150
B	250	**B**	100	150
C_1	250	**C_a**	100	150
C_2	150	**C_b**	100	50
D	100	**D_a**	100	
		D_b	100	
E	30	**E**	30	
F	30	**F**	30	

Limiti di immissione per nuove infrastrutture

Nella fase progettuale per la realizzazione di nuove infrastrutture devono essere individuati dei corridoi progettuali che possano garantire la miglior tutela dei recettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

I limiti in vigore dal 16 giugno 2004 sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 6. Limiti di legge per le nuove infrastrutture stradali

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A autostrada		250	50	40	65	55
B extraurbana principale		250	50	40	65	55
C extraurbana secondaria	C_1	250	50	40	65	55
	C_2	150	50	40	65	55
D urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Limiti di immissione per infrastrutture esistenti e assimilabili

I limiti per le infrastrutture esistenti devono essere conseguiti con le modalità di cui al D.M. 29 novembre 2000.

Sono prioritari gli interventi nelle aree con presenza di scuole, ospedali, case di cura, case di riposo, poste in fascia A.
Le attività di risanamento nella fascia B o all'esterno di tale fascia devono essere armonizzate con i piani comunali.
Limiti per le infrastrutture esistenti sono indicati nella tabella seguente.

Tabella 7. Limiti di legge per le infrastrutture stradali esistenti

Tipo di strada	Sottotipi	Ampiezza di fascia (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C extraurbana secondaria	C_a	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C_b	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D urbana di scorrimento	D_a	100	50	40	70	60
	D_b	100	50	40	65	55
E urbana di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tab. C, DPCM 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F locale		30				

*per le scuole vale solo il limite diurno

Interventi

Il rispetto dei valori sopra indicati è verificato a 1 m dalla facciata dell'edificio. Se i limiti previsti non sono tecnicamente conseguibili, si devono garantire i seguenti valori:

- 35 dB(A) notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
- 40 dB(A) notturno per altri ricettori;
- 45 dB(A) diurno per le scuole.

Tali valori devono essere valutati all'interno dell'abitazione, nel centro stanza, a finestre chiuse e a 1,5 m dal pavimento.
I livelli di rumorosità all'interno delle abitazioni sono "valutati", ossia la loro determinazione non deve necessariamente procedere con le modalità previste dal D.M. 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", con un monitoraggio dei L_{Aeq} rilevati 24 ore al giorno per una settimana. Tale metodologia di

rilevamento prevista per le misurazioni in esterno non può per ovvie ragioni essere condotta in un locale di un insediamento residenziale occupato.
Nello stesso articolo sono indicate anche le priorità di intervento per la mitigazione del rumore ovvero:

- interventi sulla sorgente (barriere fonoisolanti, tunnel, ecc.);
- interventi sulla via di propagazione del rumore (per es. asfalti fonoassorbenti);
- interventi diretti al ricettore (sostituzione dei serramenti, rifacimento delle facciate, ecc.)

Interventi al ricettore
Gli eventuali interventi al ricettore saranno attuati sulla base di linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Infrastrutture dei Trasporti, ad oggi ancora non emanate.

Risanamento a carico del titolare
Per le infrastrutture esistenti, gli interventi per il rispetto dei limiti previsti dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire se rilasciato dopo il 16 giugno 2004.
Per le nuove infrastrutture, gli ampliamenti in sede, gli affiancamenti e le varianti, gli interventi di mitigazione del rumore sono a carico del titolare del permesso a costruire, se rilasciato dopo l'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura, e devono considerare solo la protezione della quota di rumore che riguarda la parte della costruzione eccedente i 4 m di quota.

IL SISTEMA DELLA VIABILITÀ COMUNALE

Il territorio comunale di Lentate sul Seveso è attraversato dalle seguenti principali infrastrutture stradali:

- Autostrada Pedemontana tratta B2, (S.S. n.35 Superstrada Milano – Meda)
- Strada Provinciale n.44 (Via Nazionale dei Giovi).

A tale proposito, per la definizione della piano di classificazione acustica, sono state prese in considerazione le informazioni fornite dagli elaborati del "Piano Generale del Traffico Urbano" del Comune di Lentate sul Seveso datato 29 ottobre 2010, e il "Piano d'Azione Rete Stradale Provinciale" della Provincia di Monza e Brianza datato 10 luglio 2013.
Il tracciato delle infrastrutture stradali sopra elencate si snoda per entrambe da Nord-Ovest a Sud, provenendo da Cermenate e dirette verso Barlassina. Entrambe le infrastrutture citate sono interessate da un volume di traffico elevato, di mezzi sia leggeri che pesanti.

Il centro storico del paese è caratterizzato dalla presenza di piccole vie spesso a careggiata singola.

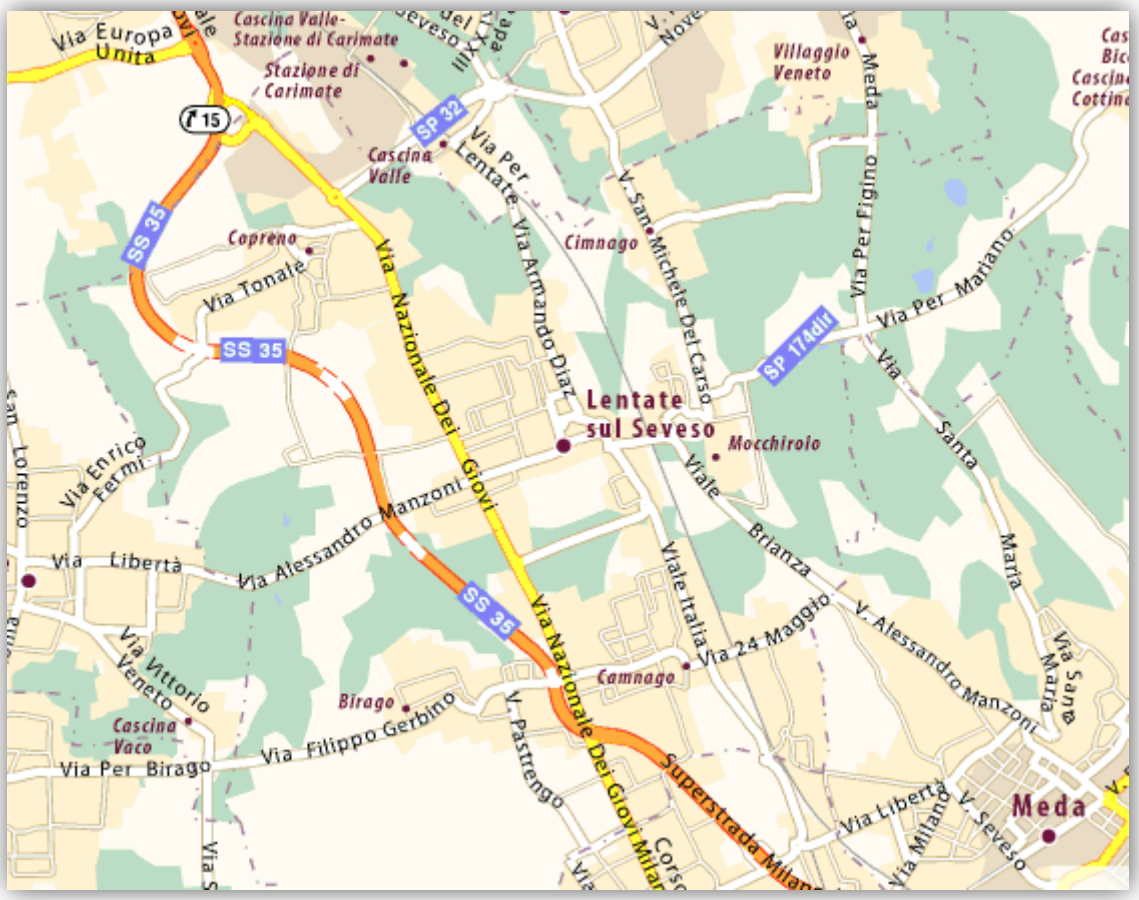

Figura 3. Viabilità (fonte www.viamichelin.it)

Ai fini acustici, come illustrato in precedenza, ai sensi del DPR 30/03/2004 n. 142 "*Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447*", le strade sono classificate come segue:

Tabella 8. Classificazione acustica delle strade

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)**
A - autostrada	
B – extraurbana principale	
C – extraurbana secondaria	C_a (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR)
	C_b (tutte le altre strade extraurbane secondarie)
D - urbana di scorrimento	D_a (strade a carreggiate separate e interquartiere)
	D_b (tutte le altre strade urbane di scorrimento)
E - urbana di quartiere	
F - locale	

Le strade presenti sul territorio di Lentate sul Seveso sono state quindi suddivise come riportato nella tabella seguente:

Tabella 9. Elenco delle strade con identificazione della tipologia ai fini acustici

TIPO	SOTTOTIPO	STRADE
A	-	Autostrada Pedemontana tratto B2 (in previsione)
B	-	S.S. n. 35 (attuale)
C	**C_1, C_2 e C_a, C_b**	Non presenti
D	**D_a**	Non presenti
	D_b	S.P. n. 44 dei Giovi
E e **F**		Resto della rete

Ai sensi del sopra riportato DPR 142/2004, per le infrastrutture di tipologia **A** di nuova realizzazione è prevista un fascia di pertinenza acustica pari a 250 m; per le infrastrutture di tipologia **B** è prevista una fascia di pertinenza acustica pari a 250 m composta da una fascia A di 100 m e una fascia B di 150 m; per le infrastrutture di tipologia **D_b** è prevista una fascia di pertinenza acustica pari a 100 m; per le strade di tipo **E** e **F** la fascia di pertinenza acustica è di 30 m.
Dall'analisi del Piano Generale del Traffico Urbano redatto dal Comune di Lentate sul Seveso in data 29/10/2010, e del Piano d'Azione della Rete Stradale Provinciale elaborato dalla Provincia di Monza e Brianza, in data 10/07/2013 emerge un prevedibile aumento di traffico nell'area urbana del Centro del Comune di Lentate sul Seveso come conseguenza della realizzazione della Autostrada Pedemontana tratto di progetto B2.

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI FERROVIARI

Il D.P.R. 18 Novembre 1998, n. 459 – Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 Ottobre 1995, n. 447 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario – fissa l'estensione delle fasce territoriali di pertinenza di tali infrastrutture e i valori limite assoluti da rispettare all'interno delle stesse.
La fascia di pertinenza per le infrastrutture esistenti, con velocità di progetto non superiore a 200 km/h, ha una larghezza di 250 m a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B. I limiti previsti per le stesse sono riportati nella tabella seguente.

Tabella 10. Limiti acustici delle fasce di pertinenza della ferrovia

FASCIA	LIMITE DIURNO	LIMITE NOTTURNO
A	70 dB(A)	60 dB(A)
B	65 dB(A)	55 dB(A)
Aree con presenza di ospedali, case di cura, scuole*, R.S.A.:	50 dB(A)	40 dB(A)

*Per le scuole vale il solo limite diurno.

La verifica dei limiti acustici delle fasce di pertinenza della linea ferroviaria viene effettuata con le modalità di cui all'allegato C al D.M. 16 Marzo 1998.
L'art. 3, punto 2, dello stesso D.P.R. prevede che, per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei suddetti limiti siano a carico del titolare del permesso di costruire rilasciato all'interno delle fasce di pertinenza.
All'interno delle fasce di cui all'art. 3, si applicano i limiti previsti agli artt. 4 e 5 del D.P.R. 18 Novembre 1998, n. 459, esclusivamente per il contributo derivante dal transito dei convogli ferroviari.
Le immissioni ed emissioni sonore derivanti da sorgenti sonore diverse da quelle connesse con la linea ferroviaria all'interno delle fasce di pertinenza ferroviarie sono soggette ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica del territorio per le zone in questione.

LINEE FERROVIARIE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Lentate sul Seveso è attraversato dall'infrastruttura ferroviaria Milano-Como-Chiasso.
Tale linea ferroviaria attraversa il territorio comunale da Nord a Sud, provenendo da Carimate per proseguire verso Barlassina e Meda in direzione Milano.
L'infrastruttura è caratterizzata dal transito di convogli di diversa tipologia (merci e passeggeri), lunghezza e velocità. I treni viaggiano in ambedue i sensi di marcia, sia in periodo diurno che in quello notturno. La linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso è caratterizzata da una elevata frequenza di transito ed ha interesse internazionale.
Nella presente aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica è stato preso in considerazione, inoltre, come indicato nel PGT, il progetto del quadruplicamento della linea ferroviaria, che contempla la creazione di un tratto ferroviario che si snoda in direzione Carimate-Cermenate.

9. CENSIMENTO DELLE PRINCIPALI SORGENTI SONORE

Oltre alle infrastrutture dei trasporti citate nel capitolo precedente, sul territorio comunale si individuano ulteriori sorgenti sonore di seguito meglio identificate.

PRINCIPALI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI:

- "Zona Industriale di Lentate sul Seveso" sito a Nord-Ovest del territorio comunale;
- "Zona Industriale Viale Ticino" e "Zona Industriale Via Brianza" in prossimità col confine con il Comune di Meda

PRINCIPALI INSEDIAMENTI COMMERCIALI:

- Centro Commerciale Bennet S.p.A. situato a Nord-Ovest.

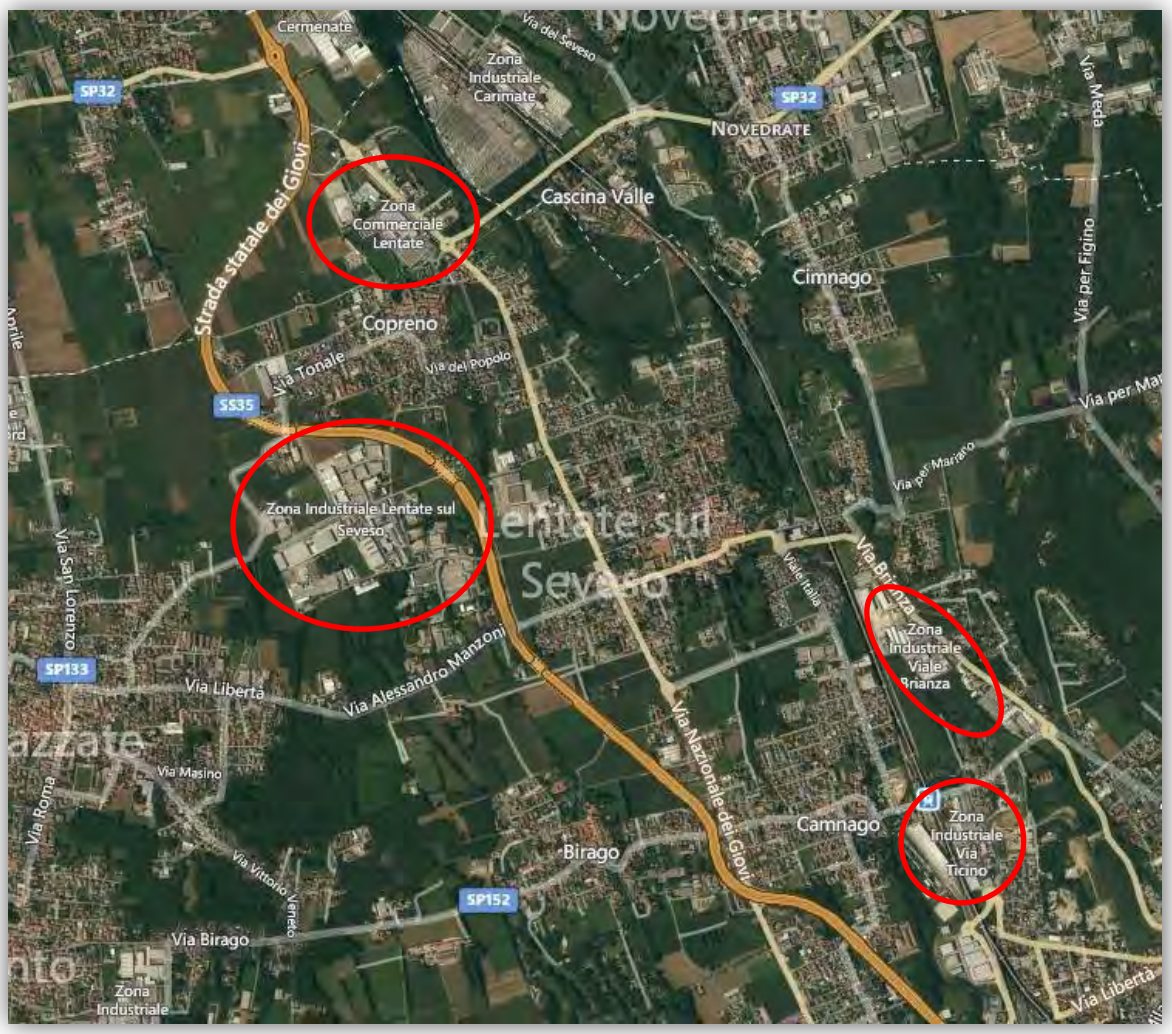

Figura 4. Individuazione sorgenti di rumore rilevante

10. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

La classificazione delle aree è stata prevista tenendo conto dei fattori di seguito elencati.

DESTINAZIONI URBANISTICHE

La classificazione del territorio si basa sulla destinazione d'uso desumibile dagli strumenti urbanistici a disposizione.

GRADUALITÀ NELLA CLASSIFICAZIONE DI AREE ADIACENTI

Alle aree contigue sono state attribuite classi consecutive (differenza tra i rispettivi valori limite non superiore a 5 dB(A), al fine di prevenire incompatibilità fra valori di L_{eq} a confine tra le zone. Questo criterio dovrà essere mantenuto in modo rigoroso nel caso di nuove edificazioni e di nuove destinazioni d'uso.

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Nella stesura della proposta, si è cercato di evitare una micro-suddivisione del territorio, poiché un'eccessiva frammentazione avrebbe impedito un efficace controllo dal punto di vista della rumorosità ambientale.

INDIVIDUAZIONE DI SITUAZIONI SOGGETTE A PARTICOLARI VALUTAZIONI

Per l'attribuzione delle classi alle zone in cui sono ubicati gli insediamenti artigianali e industriali, anche di futura edificazione, sono stati valutati diversi fattori, quali l'estensione, la complessità e la collocazione di queste attività in rapporto agli altri edifici esistenti.

CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO STRADALE

Il D.P.R. 142/2004 stabilisce, per le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture dei trasporti veicolari, i limiti specifici per la rumorosità determinata dal traffico.

INDIVIDUAZIONE AREE I, V E VI

Successivamente alle fasi di analisi del territorio e della rete infrastrutturale dei trasporti, si è proceduto ad una prima fase di classificazione, che ha riguardato le zone a cui inequivocabilmente si è potuto assegnare la classe I, in virtù delle destinazioni d'uso; si segnala che all'interno del territorio comunale non sono state individuate classi V e VI considerata la bassa concentrazione di attività produttive sul territorio comunale.

Classe I

La classe I viene destinata a comparti per i quali la quiete risulta essere un elemento indispensabile: in particolare, ci si riferisce ad aree ospedaliere e scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico e parchi urbani.

Secondo la D.G.R. n. 7/9776 del 12/07/2002, "I singoli edifici destinati ad attrezzature sanitarie, a scuole, le aree verdi di quartiere vanno classificati in relazione al contesto di appartenenza: se tale contesto e facilmente risanabile dal punto di vista acustico la presenza di tali edifici o aree verdi può determinare la scelta della classe I, altrimenti si dovrà classificare in base al contesto e la protezione acustica potrà essere ottenuta attraverso interventi passivi sulle strutture degli edifici".
La classe acustica I, è stata attribuita a:

- scuole
- Villa del Cenacolo, attualmente e parzialmente adibita a casa di riposo per anziani (Piazza San Vito)
- parco di Via Mazzini
- parco di Via Monte Generoso
- "zona umida" di Via Manzoni
- "laghetto Mirabello" adiacente il campo sportivo di Via Superga;
- Villa Raimondi
- l'area del Barlassina Golf Club
- porzioni boschive del Parco delle Brughiera

Classe V e VI

Sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso non sono state individuate aree di classe V e VI, relative alle aree a destinazione esclusivamente industriale.

INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE INTERMEDIE, II, III E IV

Secondo quanto suggerito dalle linee guida della Regione Lombardia, si è proceduto a ipotizzare il tipo di classe acustica che si dovrebbe assegnare ad ogni singola area o particella censuaria del territorio, circoscrivendo gli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.
Il criterio adottato per la classificazione acustica del territorio è stato l'utilizzo dell'isolato (qualora questo potesse essere ben individuato da quattro strade ben riconoscibili e distinguibili) quale entità minima di classificazione. Si evidenzia fin d'ora che, in alcuni casi, non si è potuto applicare rigorosamente questa regola, come nel caso in cui l'isolato comprenda edifici con destinazione d'uso differente; in questa situazione, inizialmente, si è preferito attribuire al singolo insediamento una classificazione acustica consona alla sua destinazione d'uso, cercando comunque di evitare l'eccessivo spezzettamento del territorio in molteplici aree classificate in modo diverso, evidenziando però quali fossero nell'area le destinazioni d'uso prevalenti. Si è evitato, per quanto possibile, l'accostamento di zone acustiche la cui classificazione differisse per più di 5 decibel, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 447/95 e dall'articolo 2.3 della L.R. 13/01. Questo approccio ha determinato, in alcune situazioni, l'attribuzione di classificazioni penalizzanti nei confronti di attività produttive e di servizio, qualora queste fossero posizionate in vicinanza di edifici residenziali, nell'ottica di privilegiare la tutela

della popolazione nei confronti della possibilità di manifestazione di episodi di inquinamento acustico. Inoltre, spesso è stato possibile utilizzare come confini di classe i limiti degli ambiti del tessuto urbano definiti dal piano di governo del territorio; la classe acustica è stata adottata in funzione delle caratteristiche dell'ambito (residenziale, commerciale, produttivo) e della densità di insediamento.
Le classi intermedie sono state assegnate considerando:

- la definizione della classe stessa, che descrive le peculiarità acustica in relazione al numero di differenti destinazioni d'uso ivi presenti;
- il numero delle destinazioni d'uso commerciali e/o produttive presenti all'interno di una determinata area;
- la presenza di aree significative dal punto di vista delle emissioni acustiche, come ad esempio i parcheggi;
- distanza dalle principali infrastrutture dei trasporti.

Classe II
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali. In classe seconda sono state principalmente inserite le aree residenziali lontane dalle infrastrutture di trasporto ad eccezione di quelle destinate al traffico locale, come i centri storici presenti sul territorio, e diverse aree verdi.

Classe III
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
L'organizzazione urbanistica di Lentate sul Seveso ha portato a classificare in classe III le zone residenziali che presentano al loro interno attività commerciali, terziarie e uffici amministrativi pubblici/privati.

Classe IV
Le principali zone attribuite alla classe IV sono quelle interessate dalla presenza di strade a elevato traffico e attività produttive. Sul territorio la classe IV è quindi stata attribuita alle aree produttive a Nord-Ovest e Sud-Est del territorio, il centro commerciale a Nord-Ovest e le aree interne prossime alle principali infrastrutture dei trasporti (Autostrada Pedemontana, S.S. n. 35, S.P. n. 44, linea ferroviaria).

ATTIVITÀ A CARATTERE TEMPORANEO

Il Comune di Lentate sul Seveso non ha individuato le aree comunali presso le quali svolgere in via prioritaria e preferenziale attività e manifestazioni a carattere temporaneo.

Per il rilascio delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento di eventuali attività a carattere temporaneo, il Comune si atterrà a quanto stabilito dal Regolamento di Attuazione del Piano di classificazione acustica.
Ai sensi dell'art. 2.5 della D.G.R. 12 luglio 2002, n. 7/9776 "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale", l'utilizzo di tali aree dovrà essere disciplinato stabilendo modalità di gestione che comportino un ridotto disagio alla popolazione residente nelle vicinanze, anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto).

ANALISI CONFINI TRA CLASSI ACUSTICHE E CON I COMUNI LIMITROFI

Salti di classe nel territorio comunale

All'interno del territorio del Comune di Lentate sul Seveso non sono presenti salti di classe, ovvero non si presentano situazioni con aree limitrofe aventi un livello sonoro che si differenzia per valori di rumorosità superiori a 5 dB(A). In corrispondenza delle strade classificate in classe IV sono stati realizzati dei cuscinetti di classe inferiore con un'ampiezza tale da garantire la diminuzione dei livelli sonori.

Salti di classe in prossimità del confine con i Comuni limitrofi

Il confronto tra il piano di classificazione acustica comunale approvato nel 2005 con i piani dei Comuni confinanti ha messo in evidenza alcune criticità relative a salti di classe. Si rimanda al capitolo successivo la trattazione delle modifiche intervenute e le risoluzioni prese in considerazione nel presente aggiornamento del piano.

AGGIORNAMENTI AL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA APPROVATO NEL 2005

Confine con il territorio del comune di Carimate

In previsione della realizzazione dello svincolo contemplato nel progetto del prolungamento della S.S. n. 35 Autostrada Pedemontana tratto B2 e del volume di traffico che interesserà l'infrastruttura in progetto, l'area precedentemente classificata in classe II è stata declassata in classe III in prossimità del confine con il Comune di Carimate. A supportare tale declassamento interviene anche il progetto di quadruplicamento dell'infrastruttura ferroviaria Milano-Chiasso infatti l'area considerata ricade all'interno delle fasce di pertinenza di tale infrastruttura.

Si segnala quale criticità tra il piano di classificazione acustica di Lentate sul Seveso del 2005 e il piano di zonizzazione acustica del Comune di Carimate un salto di classe in corrispondenza dell'infrastruttura stradale denominata "Novedratese". Infatti il piano 2005 prevede la classe IV sul territorio di Lentate mentre il Comune di Carimate inserisce l'infrastruttura in classe acustica II. Considerando i volumi di traffico che interessano l'infrastruttura e il progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria Milano-Chiasso, la classe acustica precedentemente attribuita risulta adeguata, e si ritiene che il Comune di Carimate in fase di

Figura 5. Classificazione acustica 2005

aggiornamento del proprio piano di zonizzazione acustica dovrà ragionevolmente prendere in considerazione il progetto di quadruplicamento e quindi il declassamento a sua volta dell'area su cui insiste il salto di classe presente.

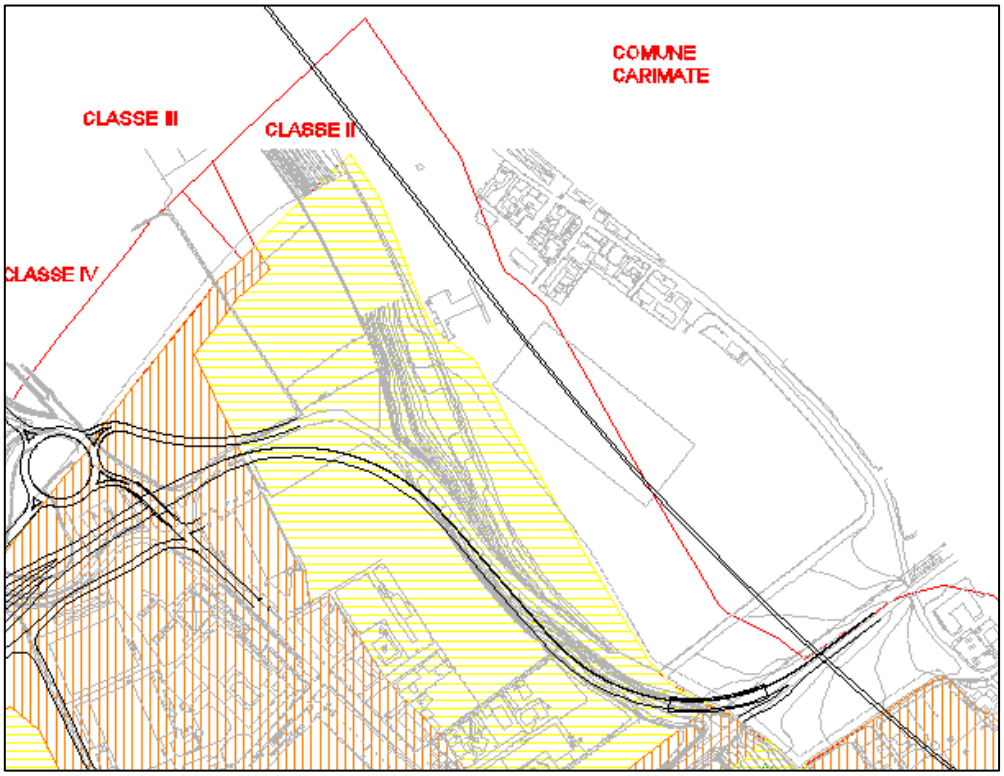

Figura 6. Aggiornamento zonizzazione

Sempre a confine con Carimate, si viene a creare un altro salto di classe in prossimità dell'area a Sud della Strada "Novedratese". Il salto di classe si genera per il declassamento dell'area dovuto al progetto di quadruplicamento della linea ferroviaria. In merito al salto di classe si richiama quanto esposto in precedenza.

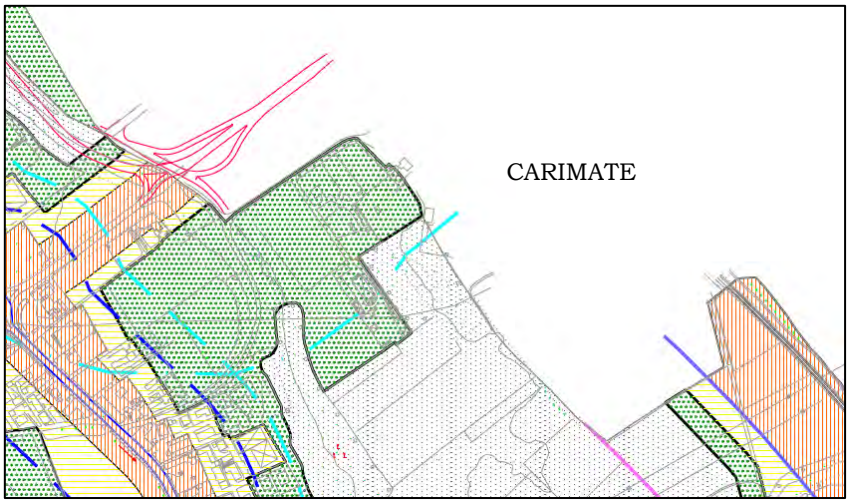

Figura 7. Zonizzazione 2005

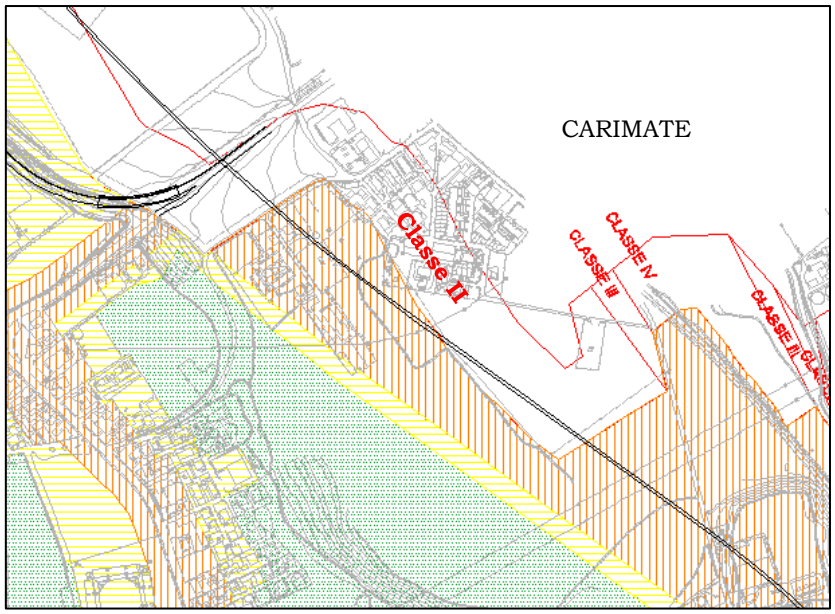

Figura 8. Aggiornamento zonizzazione

Confine con il territorio del comune di Novedrate

Il confronto tra il piano 2005 del Comune di Lentate Sul Seveso e il piano del Comune di Novedrate fa rilevare la presenza di due salti di classe: il primo in prossimità delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria (salto IV-II), il secondo, più ad Est, in prossimità di un'area verde a confine con attività produttive (I-IV). Per quanto riguarda il primo si rimanda a quanto esposto al punto precedente ovvero l'adeguamento al progetto di quadruplicamento, mentre per quanto riguarda il secondo, considerata l'area di interesse e la concreta fattibilità, si è proposto l'inserimento di fasce "cuscinetto" di 30 m in classe III e II sul territorio di Lentate sul Seveso, in modo da eliminare il salto di classe.

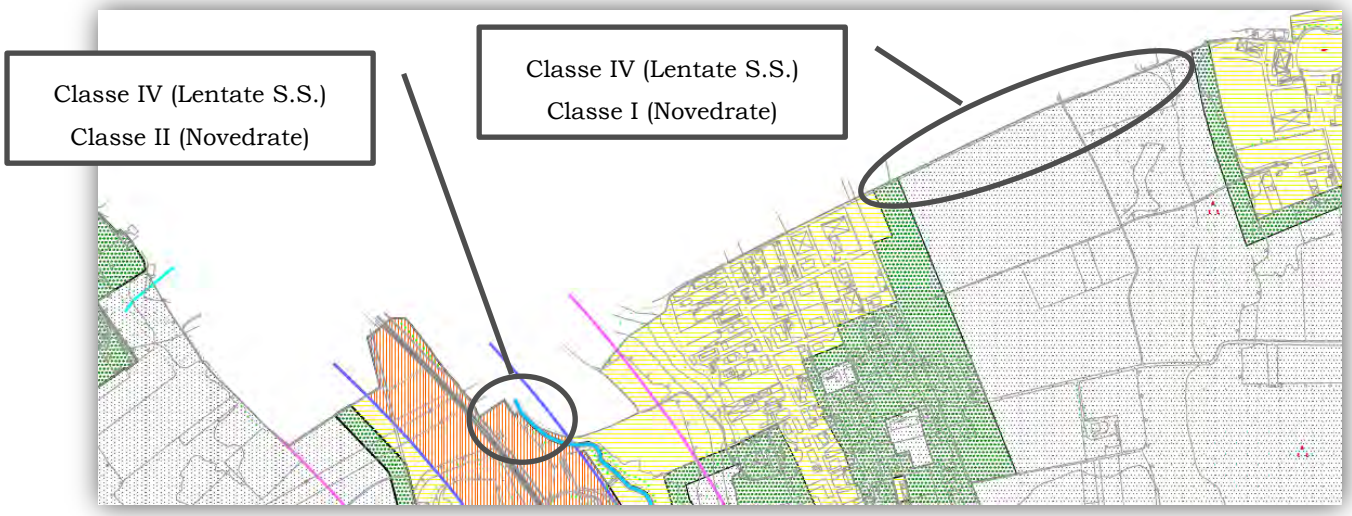

Figura 9. Zonizzazione 2005

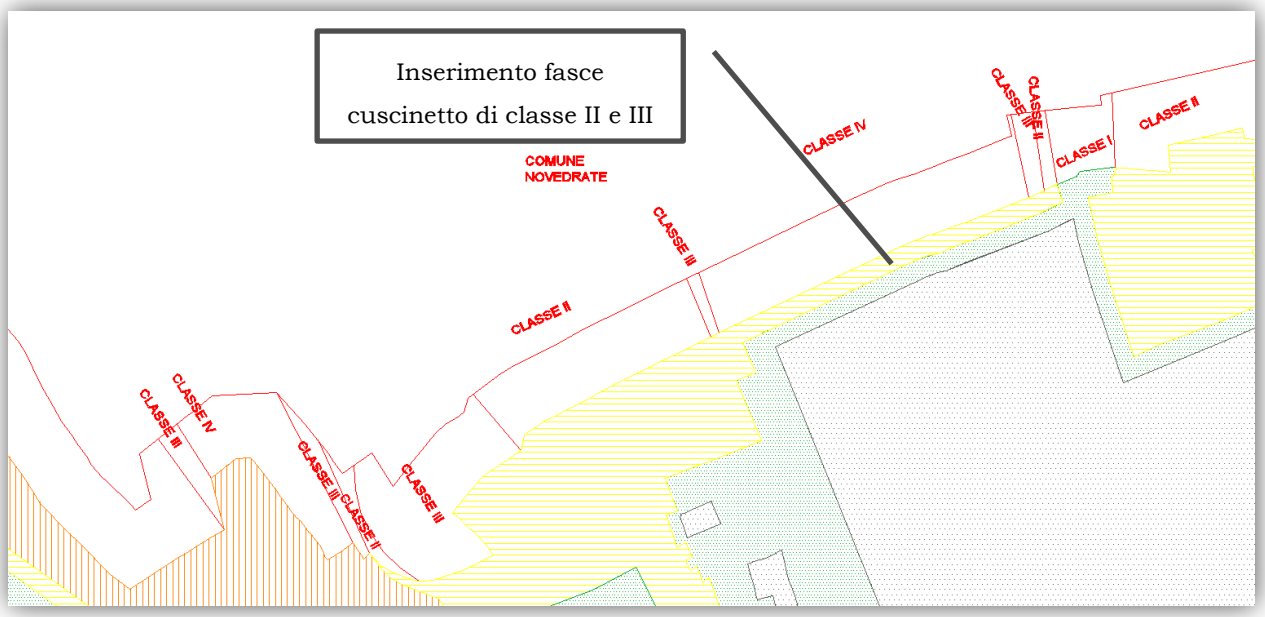

Figura 10. Aggiornamento zonizzazione

Confine con il territorio del comune di Meda

In prossimità del confine comunale con Meda, nella porzione Sud-orientale si verifica un salto di classe nell'area della ex cava. Sul territorio di Lentate è presente una classe acustica II, mentre sul territorio di Meda si identifica una zona di classe IV. L'aggiornamento del piano ha previsto l'inserimento della tangenziale di Camnago e l'inserimento dell'area in classe III sul territorio di Lentate sul Seveso a partire dalla infrastruttura di Via Presolana interessata dal transito di mezzi pesanti.

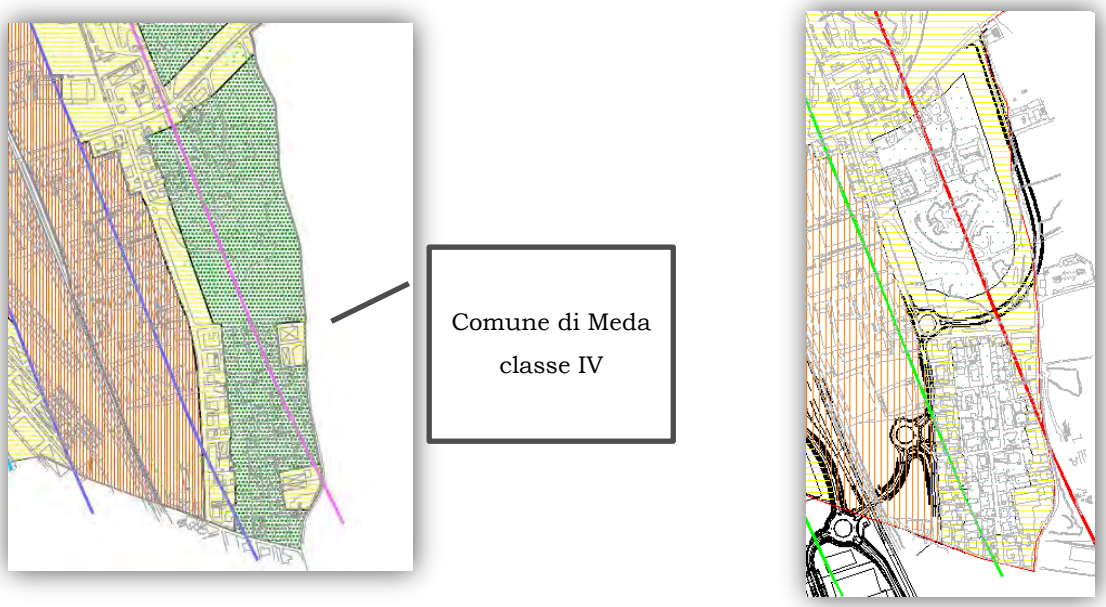

Figura 11. Zonizzazione 2005 (sinistra) e aggiornamento (destra)

Confine con il territorio del comune di Barlassina

Al confine con il Comune di Barlassina sono state realizzate nuove infrastrutture stradali. Il piano è stato aggiornato introducendo la nuova viabilità, inoltre, in prossimità del confine, poco più ad Ovest il confronto tra i due piani di classificazione acustica di Lentate e Barlassina evidenzia un salto di classe II (Lentate sul Seveso) – classe IV (Barlassina). Considerate le caratteristiche dell'area è stato possibile inserire una fascia di 30 metri di classe III sul territorio di Lentate, risolvendo in questo modo il salto di classe.

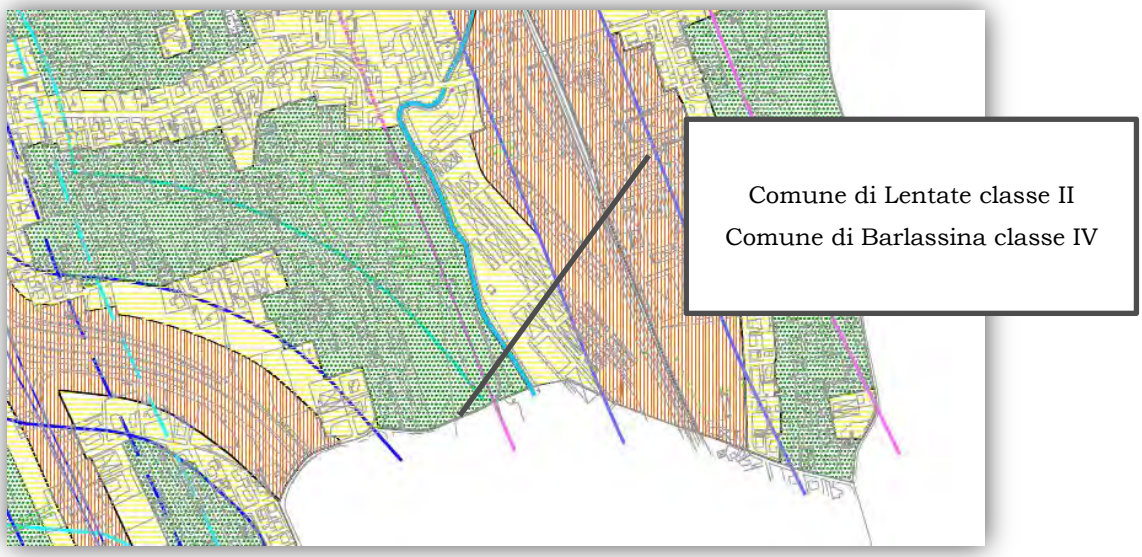

Figura 12. Zonizzazione 2005

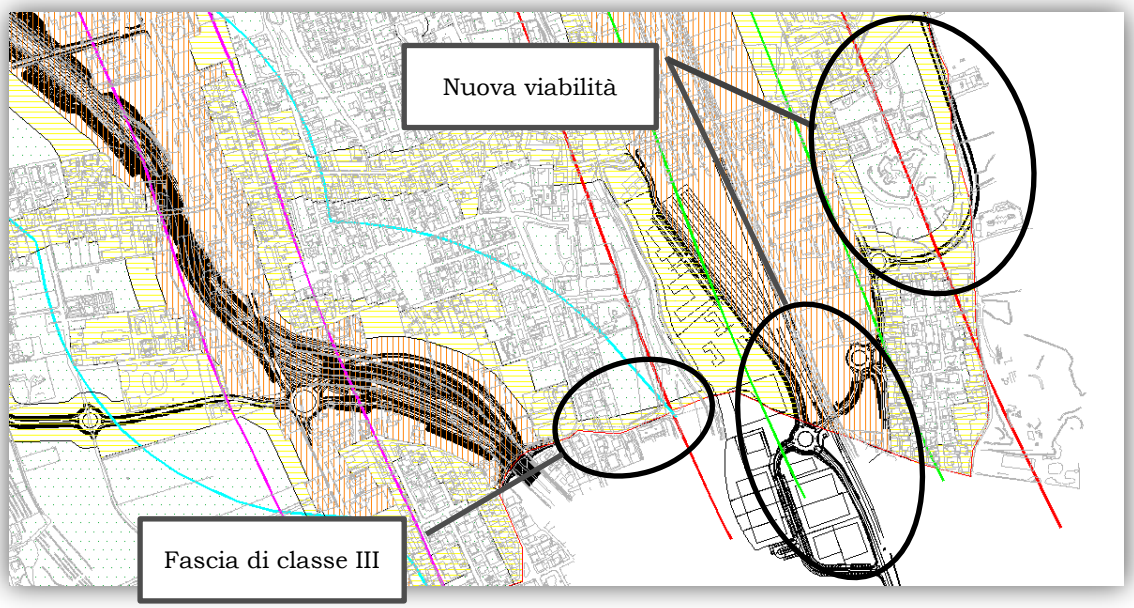

Figura 13. Aggiornamento zonizzazione

Confine con il territorio del comune di Misinto

In prossimità del confine con il Comune di Misinto si presenta un'area in classe II in territorio comunale di Lentate a confine con aree in classe IV e V nel Comune di Misinto.

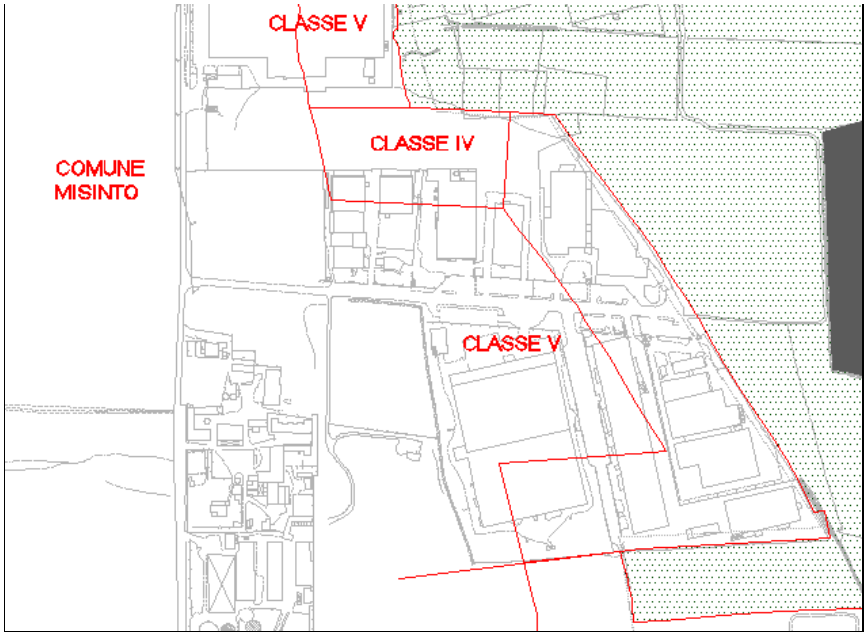

Figura 14. Zonizzazione 2005

In seguito alle osservazioni trasmesse dal Comune di Lentante sul Seveso in fase di richiesta parere per l'approvazione del piano di zonizzazione acustica del Comune di Misinto, si è provveduto alla creazione di un'area di classe III lungo il confine del territorio di Lentate.

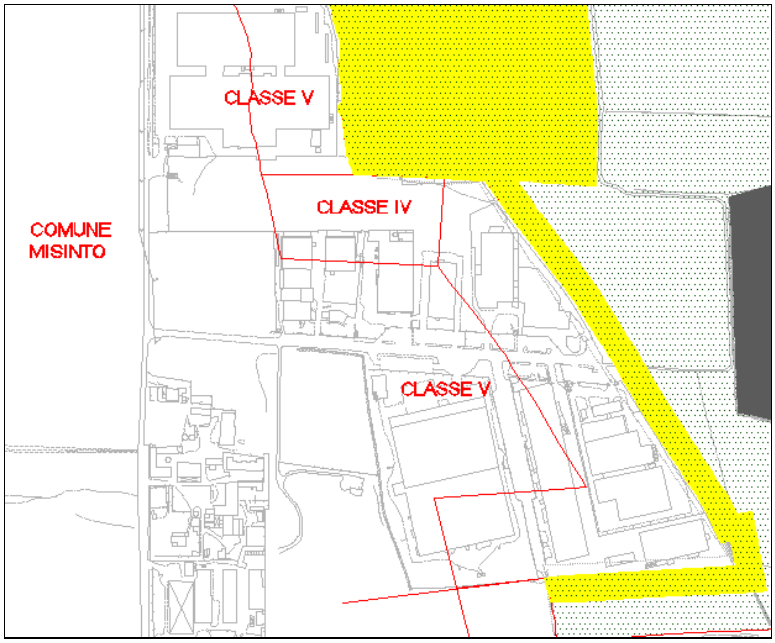

Figura 15. Aggiornamento zonizzazione

Confine con il territorio del Comune di Lazzate

In prossimità delle infrastrutture stradali di Via Spallanzani Lazzaro e Via Filippo Gerbino che giungono a confine con il Comune di Lazzate, si verificavano salti di classe: classe III (Comune di Lentate) e classe I (Comune di Lazzate).

L'area di Via Spallanzani Lazzaro sul territorio di Lentate, ad eccezione dell'attività produttiva della società Lineaflex sita al n.38 che è stata mantenuta in classe III, ha carattere prevalentemente residenziale pertanto è stata portata in classe II, mentre, in coerenza con l'articolo 2 comma 3 lettera d) della L.R. 13/01 "*non possono essere comprese in classe I […] le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali*", è stato mantenuto il salto di classe III-I nell'area di Via Filippo Gerbino, in quanto la strada risulta ad elevato traffico.

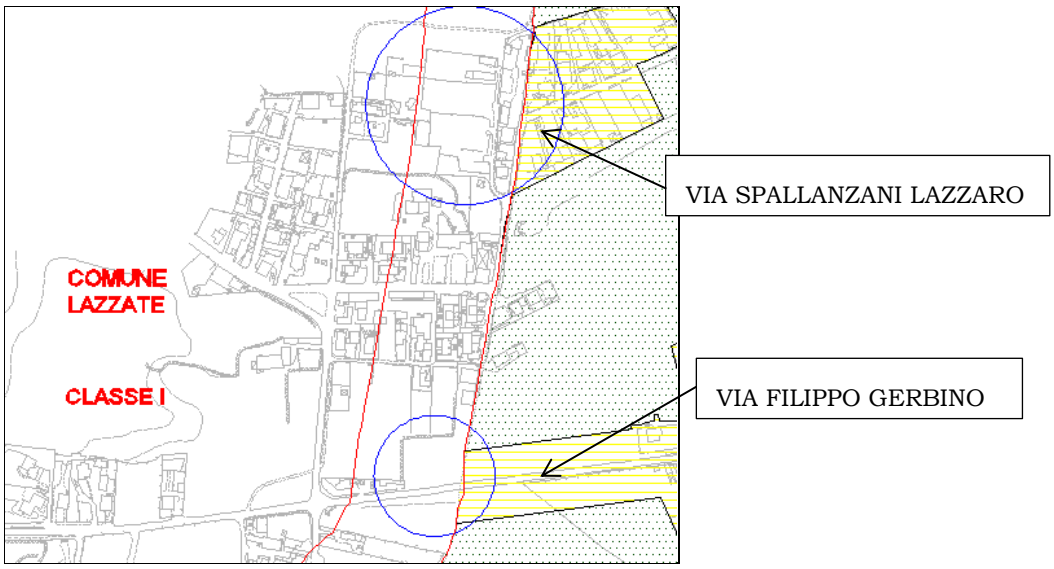

Figura 16. Zonizzazione 2005

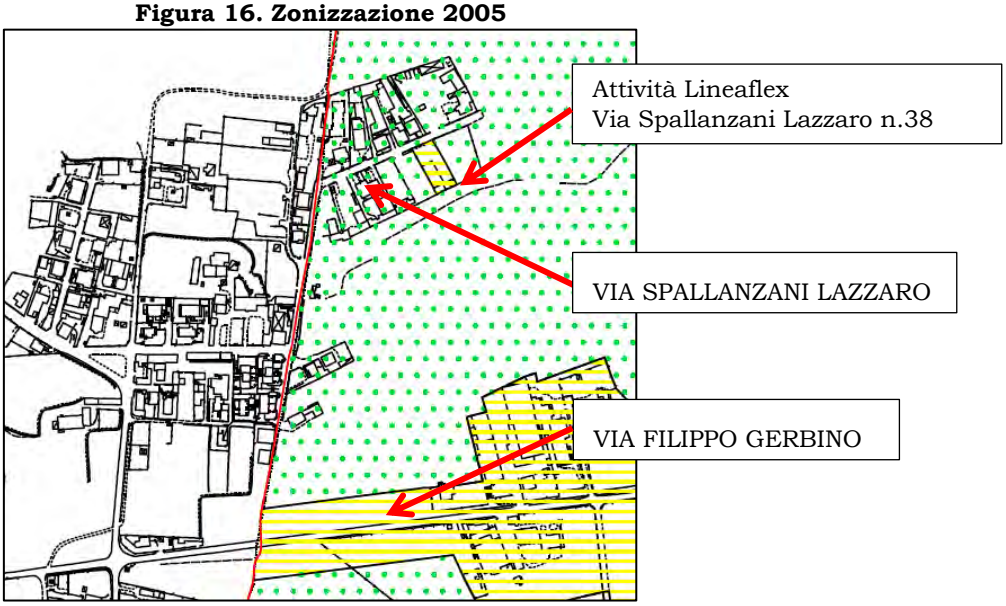

Figura 17. Aggiornamento zonizzazione

Confine con il territorio del comune di Cermenate

Nell'aggiornamento del piano di classificazione acustica è stato inserito il nuovo tracciato della Pedemontana nella porzione Nord del territorio. L'inserimento di questa infrastruttura ha portato a un declassamento acustico della zona in classe IV come previsto per le infrastrutture di questa tipologia all'interno delle fasce di pertinenza (art.2 comma 3 lettera "e" della L.R. 13/01). In questo modo, si viene a creare un salto di classe al confine con il Comune di Cermenate, che allo stato attuale presenta una classe acustica II. Il Comune di Cermenate tuttavia, in fase di revisione del proprio piano di classificazione dovrà ragionevolmente prendere in considerazione l'inserimento del tracciato della nuova infrastruttura e risolvere quindi il salto di classe.

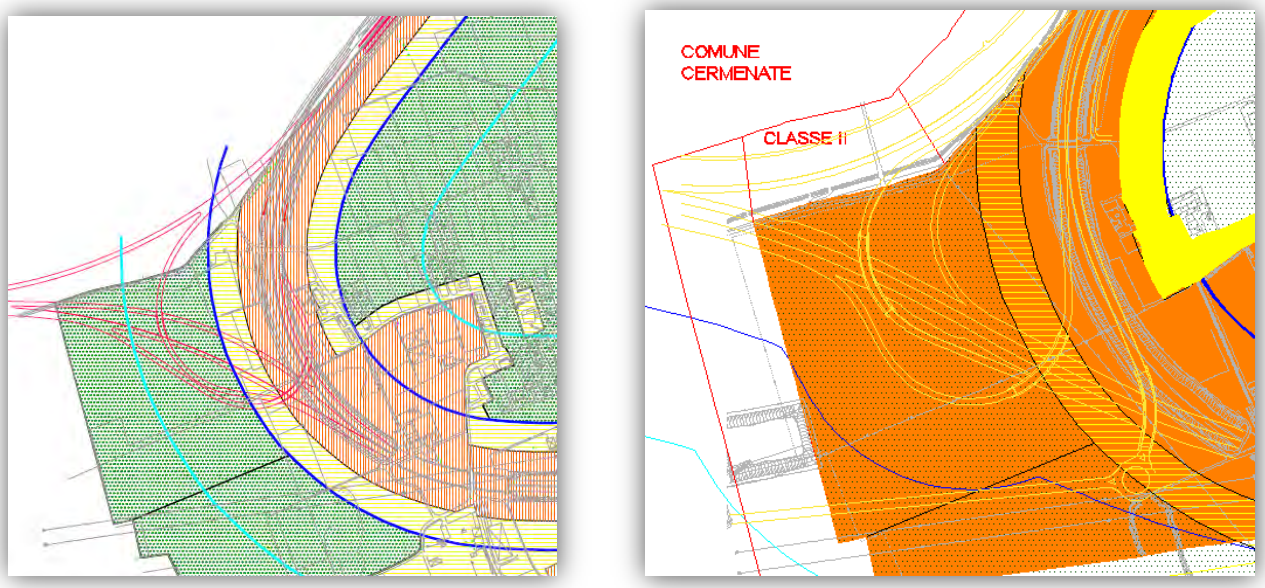

Figura 18. Zonizzazione 2005 (sinistra), aggiornamento (destra)

All'interno del territorio

A Nord-Est della ferrovia: area in classe prima entro la fascia di pertinenza B della ferrovia. La normativa prevede che all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture non siano collocate aree in classe I.

Figura 19. Zonizzazione vigente

Modifica: area inserita in classe II

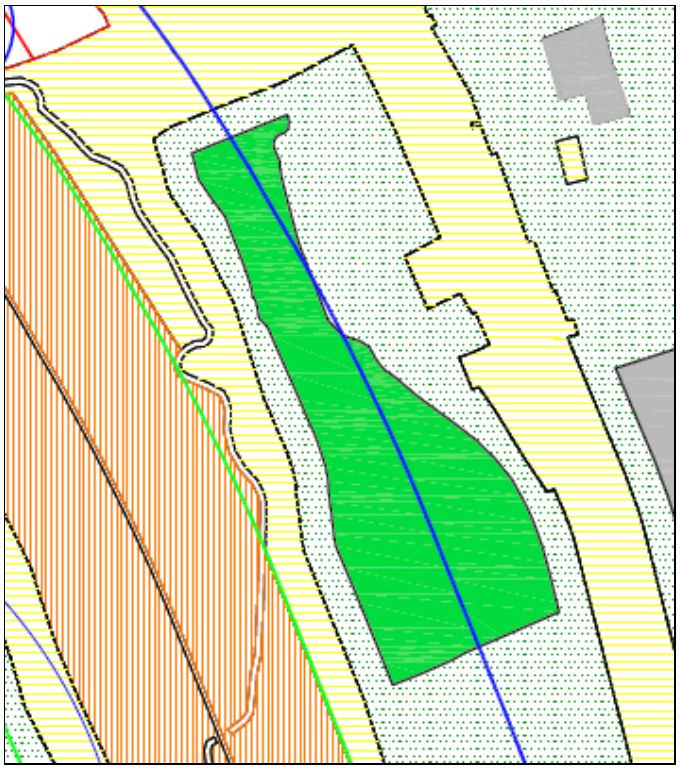

Figura 20. Proposta di piano

Un'area produttiva nella porzione orientale del territorio risultava divisa tra la classe III e IV. Al fine di uniformare il piano secondo il vigente PGT è stata ampliata la classe IV sulle zone di III occupate da attività produttive

Figura 21. Zonizzazione 2005

Figura 22. Aggiornamento zonizzazione

Area produttiva lungo la S.P. dei Giovi, divisa tra classe III e IV

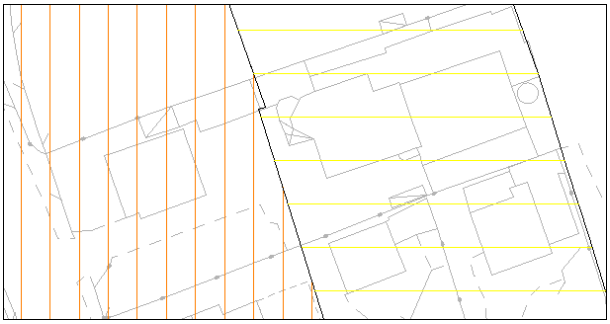

Figura 23. Zonizzazione 2005

Modifica: l'area di classe IV è stata ampliata per comprendere l'attività

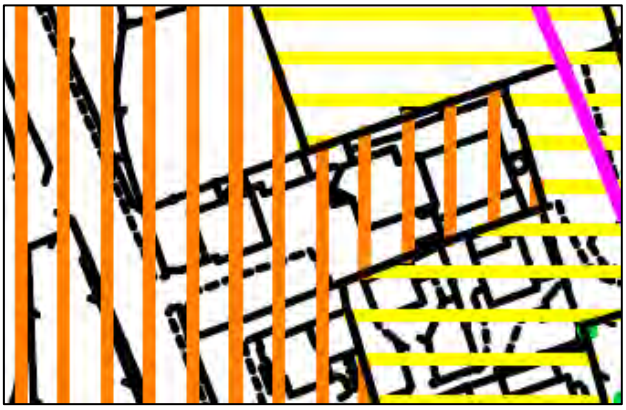

Figura 24. Aggiornamento zonizzazione

All'area Villa Raimondi era attribuita la classe prima che tuttavia ricadeva all'interno della fascia di pertinenza di una infrastruttura stradale. La normativa prevede che all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture non siano collocate aree di classe I (Art.2 comma 3 lettera "d" L.R.13/01). L'area occupata dal parco e dalla villa è stata portata in classe II.

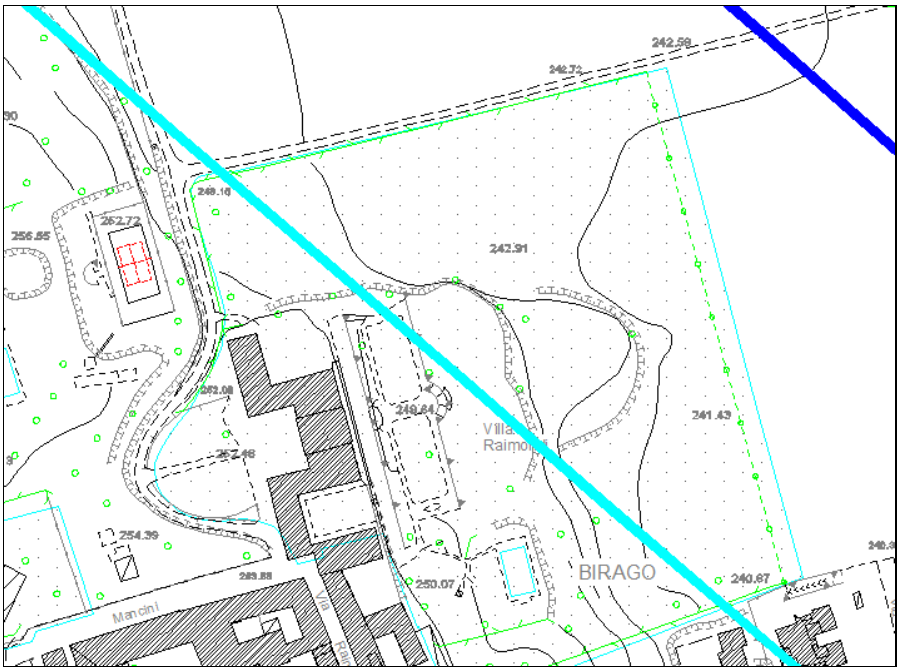

Figura 25. Zonizzazione 2005

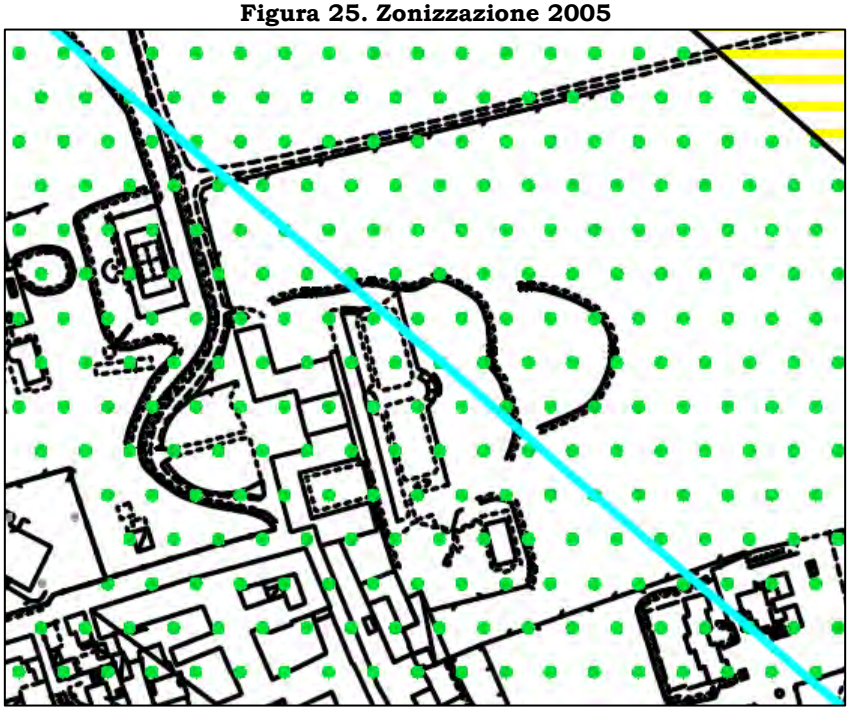

Figura 26. Aggiornamento zonizzazione

Aree artigianali declassate dalla classe acustica III alla II, in quanto dismesse.

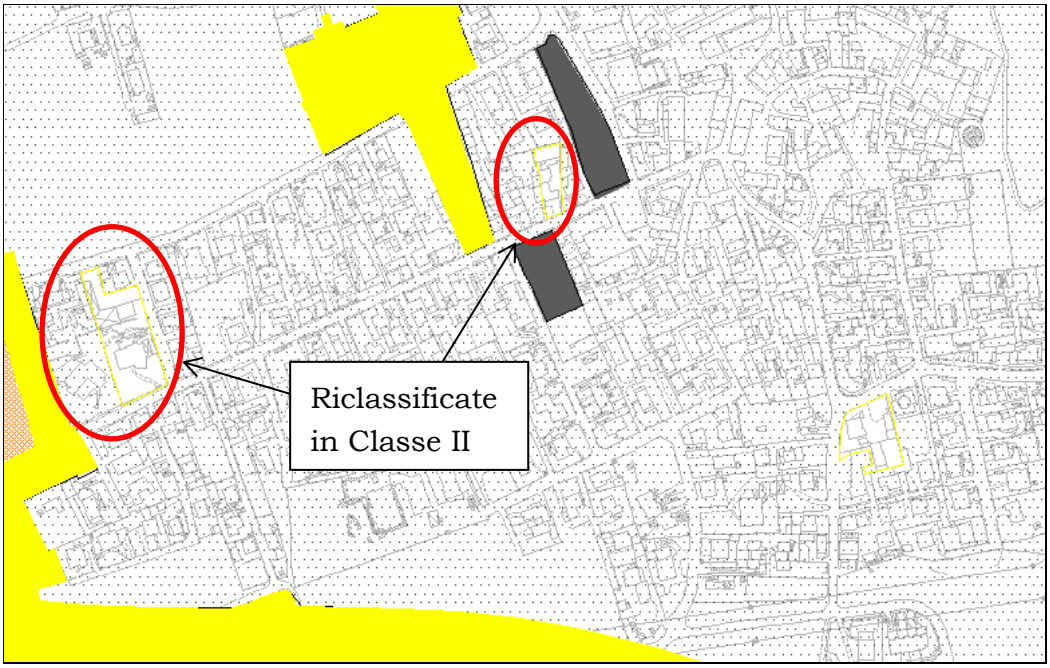

Figura 27. Zonizzazione 2005 - Zona Nord-Ovest del territorio comunale

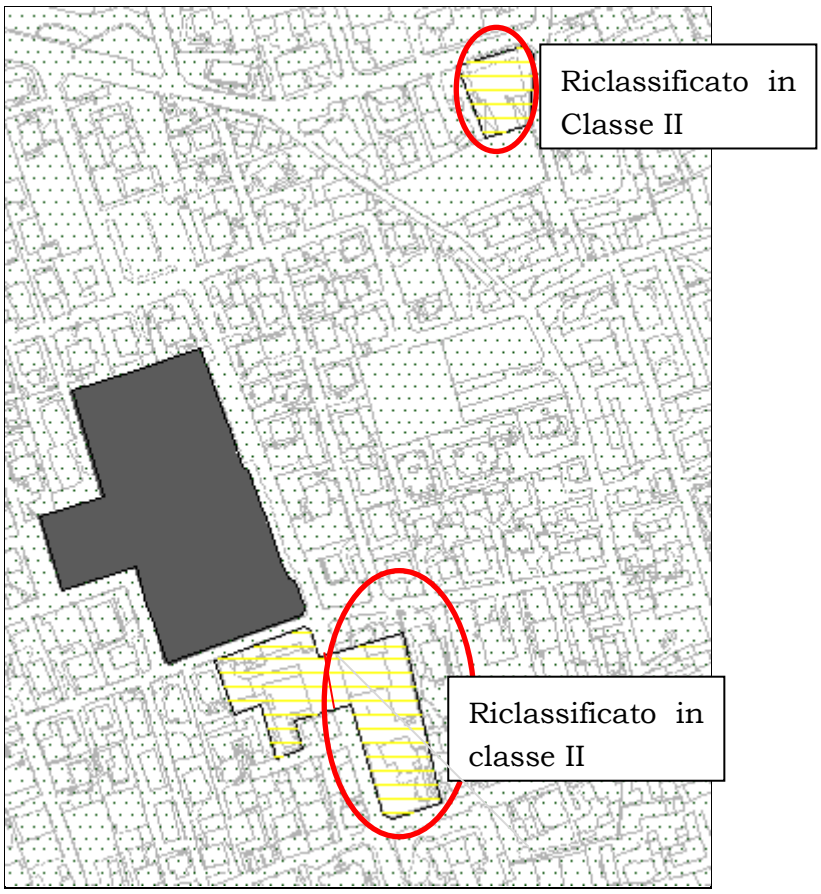

Figura 28. Zonizzazione 2005 - Centro storico

Inserimento delle nuove tangenziali di Birago e Camnago in progetto nel piano di classificazione acustica.

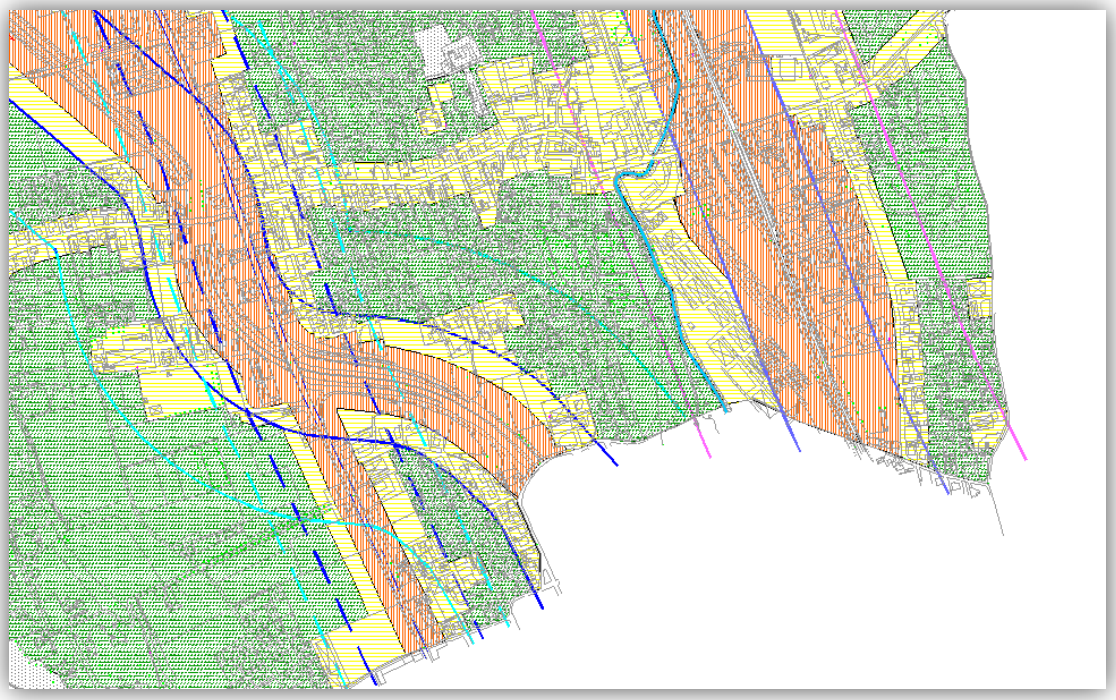

Figura 29. Zonizzazione 2005

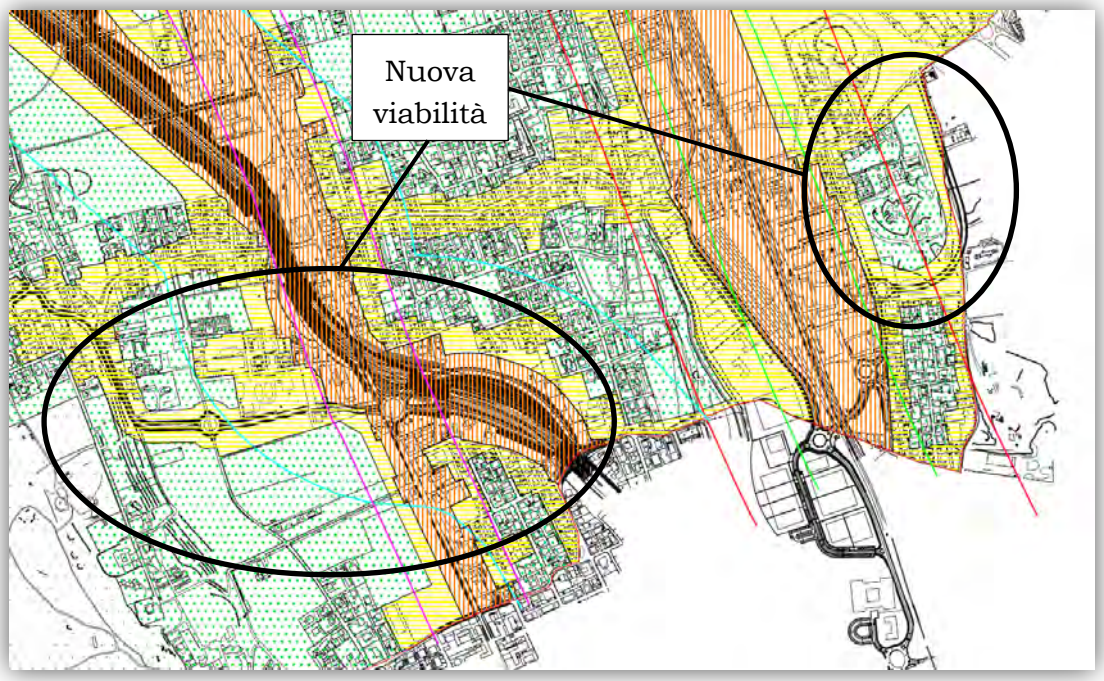

Figura 30. Aggiornamento zonizzazione

11. ADEMPIMENTI LEGISLATIVI

COMPETENZE DEI COMUNI

Secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 14 della Legge 447/95, l'Amministrazione Comunale deve provvedere a:

- classificare il territorio comunale in zone acustiche, secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente;
- coordinare gli strumenti urbanistici con la zonizzazione acustica;
- adottare i Piani di Risanamento di cui all'art. 7 della Legge 447/95;
- controllare il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative, a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- adottare regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- rilevare e controllare le emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
- autorizzare, anche in deroga ai limiti stabiliti, lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
- esercitare le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:
    - delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
    - della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6 della legge 447/95, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
    - della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione della classificazione acustica;
    - della corrispondenza alla D.G.R. 8 marzo 2003, n. 7/8313 dei contenuti della documentazione in materia di impatto acustico o di valutazione previsionale di clima acustico fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5 delle legge 447/95 per gli insediamenti, le attività e le infrastrutture ivi previste.

Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai Comuni e dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA).

PROCEDURE DI APPROVAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13 – Regione Lombardia - l'Amministrazione Comunale dovrà procedere all'approvazione della classificazione acustica osservando le procedure di seguito riportate.

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio.
2. Contestualmente al deposito all'Albo Pretorio, la deliberazione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) e ai Comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine, i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB(A) si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio chiunque può presentare osservazioni.
4. Il Comune approva la classificazione acustica, richiamando i pareri pervenuti da ARPA e dai Comuni confinanti, e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.
5. Qualora, prima dell'approvazione di cui al punto precedente, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata, si applicano i punti 1, 2 e 3.
6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
7. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

12. ALLEGATI

DECRETO DI NOMINA DEL TECNICO COMPETENTE

REGIONE LOMBARDIA

DECRETO N. 2236 DEL 9 GIU. 1997

NUMERO SETTORE 180

SI RILASCIA SENZA BOLLO PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

OGGETTO:

Domanda presentata dal Sig. MANFRON Adriano per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale ai sensi dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge n. 447/95.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

VISTO l'articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubbl. sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale.

VISTA la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, avente per oggetto: "Modalita' di presentazione delle domande per svolgere l'attivita' di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale".

VISTA la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attivita' di tecnico competente in acustica ambientale".

VISTO il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, avente per oggetto: "Nomina dei componenti della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

VISTO il d.p.g.r. 4 febbraio 1997, n. 491, avente per oggetto: "Integrazione al decreto di delega di firma all'Assessore all'Ambiente ed Energia, Franco Nicoli Cristiani, in relazione al riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale, ex art. 2 della L. 26 ottobre 1995, n. 447".

VISTA la d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto:

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia composta di ... fogli è conforme all'originale depositato agli atti.
Milano 22 LUG. 1997
Il Segretario della Giunta
(Rachele Minicchetti)

"Parziale revisione della d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, avente per oggetto: "Articolo 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico" - Procedure relative alla valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attivita' di "tecnico competente" in acustica ambientale.

VISTO il d.p.g.r. 16 aprile 1997, n. 1496, avente per oggetto: "Sostituzione di un componente della commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, per l'esame delle domande di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale presentate ai sensi dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e secondo le modalita' stabilite dalla d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945".

VISTO il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra citata, ove vengono riportati i criteri e le modalita' in base ai quali la stessa Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati per ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale.

VISTA la seguente documentazione agli atti del Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale:

1. istanza e relativa documentazione presentate dal Sig. MANFRON Adriano e pervenute al settore Ambiente ed Energia, ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 13 marzo 1996, prot. n. 17317;

2. richiesta del Dirigente del Servizio Protezione Aria, ora Servizio Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, di documentazione integrativa, formulata in data 24 giugno 1996, prot. n. 41879;

3. documentazione integrativa inviata dal Sig. MANFRON Adriano e pervenuta al Settore Ambiente ed Energia, ora Direzione Generale Tutela Ambientale, in data 2 agosto 1996, prot. n. 52107 e successiva documentazione integrativa pervenuta alla medesima Direzione Generale Tutela Ambientale in data 10 dicembre 1996, prot. n. 76713.

VISTA la valutazione effettuata dalla suddetta Commissione nella seduta dell'8 maggio 1997 in merito alla domanda ed alla relativa documentazione presentate dal Sig. MANFRON Adriano, per effetto della quale la Commissione stessa:

- ha ritenuto che l'istante sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della Legge n. 447/95 e pertanto ha proposto all'Assessore all'Ambiente ed Energia, opportunamente delegato, di adottare, rispetto alla richiamata

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 22 LUG. 1997
p. Il Segretario
L'Impiegato g.f.
(Franchino Alvaro)

via Donizetti, 18 - 22060 Cabiate
tel. 031 75 13 32 - fax 031 547 21 26
info@asaservizi.eu - CF e P. IVA 03382680134
www.asaservizi.eu – www.formazioneimprese.it

domanda, il relativo decreto di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente".

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 che contro il presente atto puo' essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione.

DATO ATTO che il presente decreto non e' soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127 del 15/5/1997.

DECRETA

1) Il Sig. MANFRON Adriano e' in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e pertanto viene riconosciuto "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale.

2) Il presente decreto dovra' essere comunicato al soggetto interessato.

Per il Presidente
l'Assessore
(Franco Nicoli Cristiani)

REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale
La presente copia è conforme all'originale
Milano, li 22 LUG. 1997
P. Il Segretario
L'Impiegato A q.f.
(Franchino Alvaro)

RegioneLombardia

Giunta Regionale
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI
PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano
Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Protocollo T1.2012.0009002 del 07/05/2012
Firmato digitalmente da GIAN LUCA GURRIERI

Egr. Sig.
TORRICELLI FRANCESCO

TC 1447

Oggetto: Decreto del 18/04/2012, n. 3394, avente per oggetto: Riconoscimento della figura professionale di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/95.

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del decreto indicato in oggetto, con il quale Lei è stato riconosciuto "tecnico competente" in acustica ambientale.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE

GIAN LUCA GURRIERI

Allegati:
copia decreto tecnico competente

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c.

Referente per l'istruttoria della pratica: ENRICO POZZI - Tel. 02/6765.5067

RegioneLombardia

SI RILASCIA SENZA [illegible] GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N° 3394 Del 18/04/2012

Identificativo Atto n. 270

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E RETI

Oggetto

RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI TECNICO COMPETENTE NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMI 6 E 7, DELLA LEGGE 447/95.

GIUNTA REGIONALE REGIONE LOMBARDA

L'atto è composto di pagine
di cui pagine di allegati
parte integrante

Regione Lombardia
La presente copia composta di n. 4 fogli è conforme all'originale depositata agli atti di questa Direzione Generale.
Milano, 16-02-12

ELABORATI GRAFICI

- **TAVOLA 1** – Azzonamento acustico – Scala 1:7.000
- **TAVOLA 2** – Azzonamento acustico Nord – Scala 1:5.000
- **TAVOLA 3** – Azzonamento acustico Sud – Scala 1:5.000
- **TAVOLA 4** – Azzonamento acustico Centro abitato di Lentate – Scala 1:2.000
- **TAVOLA 5** – Azzonamento acustico Centro abitato di Camnago – Scala 1:2.000
- **TAVOLA 6** – Azzonamento acustico Centro abitato di Birago – Scala 1:2.000
- **TAVOLA 7** – Azzonamento acustico Centro abitato di Cimnago – Scala 1:2.000
- **TAVOLA 8** – Azzonamento acustico Centro abitato di Copreno – Scala 1:2.000